

221.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Comunicazioni	3	Disegno di legge n. 3200-bis	5
Missioni vevoli nella seduta del 9 novembre 2002	3	(Sezione 1 — Articolo 3, emendamenti e subemendamento)	5
Progetti di legge (Annunzio)	3	(Sezione 2 — Articolo 19, emendamenti, subemendamenti ed articolo aggiuntivo) .	16
Ministro dell'economia e delle finanze (Trasmissione di un documento)	3	(Sezione 3 — Articolo 20, emendamenti ed articoli aggiuntivi)	40
Atti di controllo e di indirizzo	3	(Sezione 4 — Articolo 15, emendamenti ed articolo aggiuntivo)	48
<i>ERRATA CORRIGE</i>	4		

N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

COMUNICAZIONI

**Missioni vaevoli
nella seduta del 9 novembre 2002.**

Alemanno, Amoruso, Aprea, Armani, Armosino, Ballaman, Berselli, Biondi, Boato, Bonaiuti, Bono, Brancher, Colucci, Contento, Galati, Giovanardi, Intini, Kessler, Tonino Loddo, Manzini, Martino, Martusciello, Marzano, Mastella, Matteoli, Molgora, Pecoraro Scanio, Pisanu, Possa, Rizzo, Rosso, Paolo Russo, Santelli, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Soro, Sospiri, Stefani, Stucchi, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Urso, Valducci, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante.

Annunzio di proposte di legge.

In data 8 novembre 2002 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

FRANCESCA MARTINI e CÈ: « Disposizioni in materia di produzione, commercializzazione e sfruttamento di materiale pornografico » (3370);

TRANTINO: « Norme in materia di responsabilità e di risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e sul diniego di giustizia » (3371);

BRESSA ed altri: « Istituzione del comparto autonomo per le Forze di polizia e le Forze armate » (3372).

Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di un disegno di legge.

In data 8 novembre 2002 è stato presentato alla Presidenza il seguente disegno di legge:

dal Presidente del Consiglio dei ministri e, ad interim, ministro degli affari esteri:

« Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo italiano ed il Governo macedone sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Roma il 21 maggio 1999 » (3369).

Sarà stampato e distribuito.

**Trasmissione dal ministro dell'economia
e delle finanze.**

Il ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 6 novembre 2002, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 24, comma 4, della legge 31 gennaio 1994, n. 97, la relazione sullo stato della montagna, relativa all'anno 2002 (doc. XCV, n. 2).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla XIII Commissione (Agricoltura).

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

Nell'*Allegato A* al resoconto della seduta dell'8 novembre 2002, a pagina 4, prima colonna, righe dalla ventiduesima alla venticinquesima, deve leggersi: « Sospensione

dell'esecuzione della pena detentiva nel limite massimo di tre anni per condanne relative a reati commessi prima del 31 dicembre 2000 » e non: « Disposizioni per la sospensione dell'esecuzione del residuo di pena detentiva per reati commessi prima del 31 dicembre 2000 », come stampato.

*DISEGNO DI LEGGE: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE
DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO
(LEGGE FINANZIARIA 2003) (3200-BIS)*

(A.C. 3200-bis – Sezione 1)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 3.

(Sospensione degli aumenti delle addizionali all'imposta sul reddito delle persone fisiche).

1. In funzione della attuazione del titolo V della parte seconda della Costituzione e in attesa della legge quadro sul federalismo fiscale:

a) gli aumenti delle addizionali all'imposta sul reddito delle persone fisiche per i comuni e le regioni deliberati successivamente al 29 settembre 2002 e che non siano meramente confermativi delle aliquote in vigore per l'anno 2002 sono sospesi fino a quando non si raggiunge un accordo ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in sede di Conferenza unificata tra Stato, regioni ed enti locali sui meccanismi strutturali del federalismo fiscale;

b) fermo restando quanto stabilito dall'accordo interistituzionale tra il Governo, le regioni, i comuni, le province e le comunità montane stipulato il 20 giugno 2002, è istituita l'Alta Commissione di

studio per la definizione, sulla base dell'accordo di cui alla lettera *a)*, dei principi generali del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, ai sensi degli articoli 117, terzo comma, 118 e 119, secondo comma, della Costituzione. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e con il Ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione, è definita la composizione dell'Alta Commissione, della quale fanno parte anche rappresentanti delle regioni e degli enti locali, designati dalla Conferenza Stato-regioni-autonomie locali, sono emanate le disposizioni occorrenti per il suo funzionamento ed è stabilita la data di inizio delle sue attività. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al precedente periodo è emanato entro il 31 gennaio 2003. L'Alta Commissione di studio presenta al Governo la sua relazione entro il 31 marzo 2003. Il Governo presenta al Parlamento entro il 30 aprile 2003 una relazione nella quale viene dato conto degli interventi, anche di carattere legislativo, necessari per dare attuazione all'articolo 119 della Costituzione. Per l'espletamento della sua attività l'Alta Commissione si avvale della struttura di supporto della Commissione tecnica per la spesa pubblica, la quale è soppressa con decorrenza dalla predetta data.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 3.

(Sospensione degli aumenti delle addizionali all'imposta sul reddito delle persone fisiche)

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

- * **3. 1.** (ex 3. 12., 3. 39. e 3. 44.) Tidei, Olivieri, Benvenuto, Tolotti, Michele Ventura, Calzolaio, Vianello, De Brasi, Gambini, Crucianelli, Bielli, Sereni, Manzini, Amici, Abbondanzieri, Raffaella Mariani, Galeazzi, Buffo, Vigni, Leoni, Marone, Bielli, Montecchi, Sabattini, Morgando, Roberto Barbieri, Villetti, Cusumano, Buemi, Pistone.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

- * **3. 7.** (ex 3. 71. e 3. 81.) Sgobio, Pistone, Maura Cossutta.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

- * **3. 8.** (ex 3. 56.) Milana, Fioroni, Lusetti, Molinari, Ruggieri, Lettieri, Iannuzzi, Meduri, Burtone.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

- * **3. 9.** (ex 3. 61.) Boato, Pecoraro, Zanella, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:

a) fino quando non si raggiunge un accordo ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in sede di Conferenza unificata tra Stato, regioni ed enti locali sui meccanismi strutturali del federalismo fiscale, sono sospesi gli aumenti delle addizionali all'imposta sul reddito delle persone fisiche per le regioni deliberati successivamente al 29 settembre 2002; sono parimenti sospesi gli aumenti delle addi-

zionali all'imposta sul reddito delle persone fisiche deliberati successivamente al 29 settembre 2002 dai comuni che anteriormente a quella data hanno già deliberato almeno una variazione di aliquota ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni e integrazioni.

- 3. 3.** (ex 3. 10.) Zanetta, Rosso.

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: regioni aggiungere le seguenti: e le variazioni in aumento dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive, previste dall'articolo 16, comma 3 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,

- 3. 10.** (ex 3. 14.) Marras, Crosetto, Blasi, Zorzato, Lezza, Verdini, Nicotra, Patria, Gioacchino Alfano, Tarantino, Verro, Gastaldi, Amato, Alfredo Vito, Lorusso, Zanetta, Licastro Scardino, Ricciotti, Dell'Anna, Scherini, Paletti, Antonio Russo, Lainati, Bertucci, Testoni, Vitali, Arnoldi.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: sospesi fino alla fine della lettera con le seguenti: soppressi con conseguente trasferimento dello Stato delle somme equivalenti.

Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista

- 3. 4.** (ex 3. 11.) Russo Spena, Giordano.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: fino quando fino alla fine della lettera con le seguenti: a decorrere dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti di recepimento dei principi generali di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario di cui alla lettera b).

- 3. 11.** (ex 3. 31.) Michele Ventura, Montecchi, Leoni, Amici, Marone, Bielli, Sabattini, Sereni, Bressa, Boato, Buemi, Sgobio.

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: alle regioni, alle province e ai comuni è garantito dallo Stato per il periodo necessario al raggiungimento dell'accordo previsto pari gettito;

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo

3. 12. (ex 3. 15.) Grandi, Buffo, Bellini, Cialente, Fumagalli, Grillini, Panattoni, Pinotti, Pisa, Zanotti.

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le minori entrate per le addizionali IRPEF, dovute alla riduzione delle aliquote IRPEF, sono compensate ai comuni e alle Regioni con pari trasferimenti o compartecipazioni, secondo modalità da stabilire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Margherita, DL-L'Ulivo, Misto-Comunisti Italiani, Misto-Socialisti Democratici Italiani, Misto-Verdi-L'Ulivo e Misto-UDEUR-Popolari per l'Europa

◦ **3. 13.** (ex 3. 35.) Michele Ventura, Leoni, Marone, Bielli, Montecchi, Sabbatini, Morgando, Roberto Barbieri, Villetti, Cusumano, Buemi, Pistone, Lion, Gambini, Crucianelli, Bielli, Sereni, Manzini, Amici, Abbondanzieri, Raffaella Mariani, Galeazzi, Buffo, Vigni.

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le minori entrate per le addizionali IRPEF, dovute alla riduzione delle aliquote IRPEF, sono compensate ai comuni e alle Regioni con pari trasferimenti o compartecipazioni, secondo modalità da stabilire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Comunisti Italiani

◦ **3. 14.** (ex 3. 82.) Sgobio, Pistone, Maura Cossutta.

Al comma 1, lettera b), primo periodo, sopprimere le parole: secondo comma.

3. 15. (ex 3. 19.) (Nuova formulazione) Pagliarini, Sergio Rossi.

(Approvato)

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 3.51
DELLA COMMISSIONE

All'inizio, prima della parola: In particolare, *inserire la frase:* Per consentire l'applicazione del principio della compartecipazione al gettito dei tributi erariali riferibili al territorio di comuni, province, città metropolitane e regioni, previsto dall'articolo 119 della Costituzione, la Commissione di cui al precedente periodo individua anche i parametri da utilizzare per la regionalizzazione del reddito delle imprese che hanno la sede legale a tutta o parte dell'attività produttiva in regioni diverse.

Conseguentemente alla seconda riga, dopo: la Commissione, *togliere le parole:* di cui al precedente periodo.

0. 3. 51. 1. (Testo così modificato nel corso della seduta) Pagliarini.

(Approvato)

Al comma 1, capoverso b), dopo il primo periodo aggiungere il seguente:

In particolare, ai fini dell'applicazione del disposto dell'articolo 37 dello statuto della Regione siciliana, la Commissione di cui al precedente periodo individua le modalità mediante le quali, sulla base dei criteri stabiliti dall'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, i soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, che esercitano imprese industriali e commerciali con sede legale fuori dal territorio della Regione siciliana, ma che in essa dispongono di

stabilimenti o impianti, assolvono la relativa obbligazione tributaria nei confronti della Regione siciliana.

3. 51. La Commissione.

(Approvato)

Al comma 1, lettera b), secondo periodo, sopprimere le parole: e con il Ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione.

3. 5. Russo Spena, Giordano.

Al comma 1, lettera b), secondo periodo, dopo le parole: e con il Ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione, *aggiungere le seguenti:* di intesa con la Conferenza unificata, Stato, regioni ed autonomie locali.

***3. 16.** (ex 3. 38. e 3. 41.) Michele Ventura, Leoni, Marone, Bielli, Montecchi, Sabattini, Morgando, Roberto Barbieri, Villetti, Cusumano, Buemi, Gambini, Crucianelli, Sereni, Manzini, Amici, Abbondanzieri, Raffaella Mariani, Galeazzi, Buffo, Vigni.

Al comma 1, lettera b), secondo periodo, dopo le parole: e con il Ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione, *aggiungere le seguenti:* di intesa con la Conferenza unificata, Stato, regioni ed autonomie locali.

***3. 17.** (ex 3. 73.) Sgobio, Pistone, Maura Cossutta.

Al comma 1, lettera b), secondo periodo, dopo le parole: e con il Ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione, *aggiungere le seguenti:* di intesa con la Conferenza unificata, Stato, regioni ed autonomie locali.

***3. 18.** (ex 3. 63.) Boato, Pecoraro, Zanella, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al comma 1, lettera b), secondo periodo, dopo le parole: e con il Ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione, *aggiungere le seguenti:* di intesa con la Conferenza unificata, Stato, regioni ed autonomie locali.

***3. 19.** (ex 3. 53.) Lusetti, Fioroni, Milana, Stradiotto, Molinari, Ruggieri, Lettieri, Iannuzzi, Meduri.

Al comma 1, lettera b), secondo periodo, dopo le parole: e con il Ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione, *aggiungere le seguenti:* di intesa con la Conferenza unificata, Stato, regioni ed autonomie locali.

***3. 20.** (ex 3. 27. e 3. 4.) Patria, Zorzato, Blasi, Crosetto, Osvaldo Napoli, Arnoldi, Galvagno, Scherini, Mauro, Crosetto, Vitali, Marras, Mondello, Nicotra, Ricciotti, Paolo Russo.

Al comma 1, lettera b), secondo periodo, sopprimere la parola: anche.

3. 6. Russo Spena, Giordano.

Al comma 1, lettera b), sopprimere l'ultimo periodo.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo

3. 21. (ex 3. 9.) Nicola Rossi, Michele Ventura, Agostini, Visco.

Al comma 1, lettera b), ultimo periodo, sostituire le parole da: della struttura *fino alla fine del comma con le seguenti:* delle strutture di supporto della Commissione tecnica per la spesa pubblica, la quale è soppressa con decorrenza dalla predetta data, nonché del commissario straordinario per l'attuazione del decentramento amministrativo.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo

3. 22. (ex 3. 29.) Bressa.

Al comma 1, lettera b), ultimo periodo, dopo le parole: della Commissione tecnica per la spesa pubblica *aggiungere le seguenti:* allargata ad esperti designati dalle regioni, dall'ANCI, dall'UPI e da Legautonomie.

3. 23. (ex 3. 57.) Lusetti, Fioroni, Stradiotto, Molinari, Ruggieri, Lettieri, Iannuzzi, Meduri.

Al comma 1, lettera b), ultimo periodo, dopo le parole: della Commissione tecnica per la spesa pubblica *aggiungere le seguenti:* allargata ad esperti designati dalle regioni, dall'ANCI e dall'UPI.

***3. 24.** (ex 3. 37. e 3. 48.) Michele Ventura, Leoni, Marone, Bielli, Montecchi, Sabbatini, Morgando, Roberto Barbieri, Villetti, Cusumano, Buemi, Gambini, Crucianelli, Sereni, Manzini, Amici, Abbondanzieri, Raffaella Mariani, Galeazzi, Buffo, Vigni.

Al comma 1, lettera b), ultimo periodo, dopo le parole: della Commissione tecnica per la spesa pubblica *aggiungere le seguenti:* allargata ad esperti designati dalle regioni, dall'ANCI e dall'UPI.

***3. 25.** (ex 3. 28. e 3. 6.) Blasi, Crosetto, Patria, Zorzato, Osvaldo Napoli, Arnoldi, Galvagno, Scherini, Mauro, Vitali, Marras, Mondello, Nicotra, Ricciotti, Paolo Russo.

Al comma 1, lettera b), ultimo periodo, dopo le parole: della Commissione tecnica per la spesa pubblica *aggiungere le seguenti:* allargata ad esperti designati dalle regioni, dall'ANCI e dall'UPI.

***3. 26.** (ex 3. 67.) Boato, Pecoraro, Zannella, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al comma 1, lettera b), ultimo periodo, dopo le parole: della Commissione tecnica per la spesa pubblica *aggiungere le seguenti:* allargata ad esperti designati dalle regioni, dall'ANCI e dall'UPI.

***3. 27.** (ex 3. 77.) Sgobio, Pistone, Maura Cossutta.

Al comma 1, lettera b), ultimo periodo, sopprimere le parole: , la quale è soppressa con decorrenza dalla predetta data.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

2. La Commissione tecnica per la spesa pubblica è trasformata nell'Osservatorio tecnico per la finanza pubblica, compresa quella di regioni ed enti locali territoriali. Ha pertanto il compito di monitorare anche l'andamento della finanza regionale e locale e di avanzare proposte per la definizione del patto di stabilità e la sua gestione, alla Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo n. 281 del 1997.

3. La Commissione tecnica viene pertanto integrata da esperti indicati da Regioni, ANCI, UPI e Legautonomie.

4. Ogni informazione relativa al patto di stabilità interno o al coordinamento della finanza pubblica che la legge riserva ai Ministeri dell'economia e delle finanze e dell'interno e che gli stessi devono rimettere all'Osservatorio tecnico per la finanza decentrata, deve dall'Osservatorio essere trasmessa alla Conferenza dei Presidenti delle Regioni, all'ANCI, all'UPI e Legautonomie.

5. La trasformazione e la riorganizzazione della Commissione tecnica per la spesa pubblica è attuata secondo criteri definiti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno e con la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo n. 281 del 1997, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

6. La trasformazione della Commissione tecnica deve avvenire senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

3. 28. (ex 3. 85.) Lusetti, Stradiotto, Fioroni, Lettieri, Molinari, Ruggieri, Milana, Iannuzzi, Meduri.

Al comma 1, lettera b), ultimo periodo, sopprimere le parole: , la quale è soppressa con decorrenza dalla predetta data.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

2. La Commissione tecnica per la spesa pubblica è trasformata nell'Osservatorio tecnico per la finanza pubblica, compresa quella di regioni ed enti locali territoriali. Ha pertanto il compito di monitorare anche l'andamento della finanza regionale e locale e di avanzare proposte per la definizione del patto di stabilità e la sua gestione, alla Conferenza unificata di cui al decreto legislativo n. 281 del 1997.

3. La Commissione tecnica viene pertanto integrata da esperti indicati da Regioni, ANCI e UPI. Ogni informazione relativa al patto di stabilità interno o al coordinamento della finanza pubblica che la legge riserva ai Ministeri dell'economia e delle finanze e dell'interno e che gli stessi devono rimettere all'Osservatorio tecnico per la finanza decentrata, deve dall'Osservatorio essere trasmessa alla Conferenza dei Presidenti delle Regioni, all'ANCI e all'UPI.

4. La trasformazione e la riorganizzazione della Commissione tecnica per la spesa pubblica è attuata secondo criteri definiti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno e con la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo n. 281 del 1997, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. La trasformazione della Commissione tecnica deve avvenire senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

***3. 29.** (ex 3. 88.) Patria, Zorzato, Blasi, Crosetto.

Al comma 1, lettera b), ultimo periodo, sopprimere le parole: , la quale è soppressa con decorrenza dalla predetta data.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

2. La Commissione tecnica per la spesa pubblica è trasformata nell'Osservatorio tecnico per la finanza pubblica, compresa quella di regioni ed enti locali territoriali. Ha pertanto il compito di monitorare anche l'andamento della finanza regionale e locale e di avanzare proposte per la definizione del patto di stabilità e la sua gestione, alla Conferenza unificata di cui al decreto legislativo n. 281 del 1997.

3. La Commissione tecnica viene pertanto integrata da esperti indicati da Regioni, ANCI e UPI. Ogni informazione relativa al patto di stabilità interno o al coordinamento della finanza pubblica che la legge riserva ai Ministeri dell'economia e delle finanze e dell'interno e che gli stessi devono rimettere all'Osservatorio tecnico per la finanza decentrata, deve dall'Osservatorio essere trasmessa alla Conferenza dei Presidenti delle Regioni, all'ANCI e all'UPI.

4. La trasformazione e la riorganizzazione della Commissione tecnica per la spesa pubblica è attuata secondo criteri definiti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno e con la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo n. 281 del 1997, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. La trasformazione della Commissione tecnica deve avvenire senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

***3. 30.** (ex 3. 87.) Sgobio, Pistone, Maura Cossutta.

Al comma 1, lettera b), ultimo periodo, sopprimere le parole: , la quale è soppressa con decorrenza dalla predetta data.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

2. La Commissione tecnica per la spesa pubblica è trasformata nell'Osservatorio tecnico per la finanza pubblica,

compresa quella di regioni ed enti locali territoriali. Ha pertanto il compito di monitorare anche l'andamento della finanza regionale e locale e di avanzare proposte per la definizione del patto di stabilità e la sua gestione, alla Conferenza unificata di cui al decreto legislativo n. 281 del 1997.

3. La Commissione tecnica viene pertanto integrata da esperti indicati da Regioni, ANCI e UPI. Ogni informazione relativa al patto di stabilità interno o al coordinamento della finanza pubblica che la legge riserva ai Ministeri dell'economia e delle finanze e dell'interno e che gli stessi devono rimettere all'Osservatorio tecnico per la finanza decentrata, deve dall'Osservatorio essere trasmessa alla Conferenza dei Presidenti delle Regioni, all'ANCI e all'UPI.

4. La trasformazione e la riorganizzazione della Commissione tecnica per la spesa pubblica è attuata secondo criteri definiti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno e con la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo n. 281 del 1997, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. La trasformazione della Commissione tecnica deve avvenire senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

***3. 31.** (ex 3. 86.) Boato, Pecoraro, Zanella, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al comma 1, lettera b), ultimo periodo, sopprimere le parole: , la quale è soppressa con decorrenza dalla predetta data.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. La Commissione tecnica per la spesa pubblica è trasformata nell'Osservatorio tecnico per la finanza pubblica, compresa quella di regioni ed enti locali territoriali. Ha pertanto il compito di monitorare anche l'andamento della finanza regionale e locale e di avanzare proposte per la definizione del patto di stabilità e la sua

gestione, alla Conferenza unificata di cui al decreto legislativo n. 281 del 1997.

3. 32. (ex 3. 84.) Michele Ventura, Leoni, Marone, Bielli, Montecchi, Sabattini, Morgando, Roberto Barbieri, Villetti, Cusumano, Buemi, Pistone, Lion, Gambini, Crucianelli, Bielli, Sereni, Mancini, Amici, Abbondanzieri, Raffaella Mariani, Galeazzi, Buffo, Vigni.

Al comma 1, lettera b), ultimo periodo, sopprimere le parole: , la quale è soppressa con decorrenza dalla predetta data.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo

3. 33. (ex 3. 30.) Bressa.

Al comma 1, lettera b), ultimo periodo, sostituire le parole: la quale è soppressa con decorrenza dalla predetta data con le seguenti: che, al fine di monitorare anche l'andamento della finanza regionale e locale, è trasformata, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, sentita la Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo n. 281 del 1997, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in Osservatorio tecnico per la finanza pubblica, statale, regionale e locale. L'Osservatorio tecnico, integrato da esperti indicati da Regioni, ANCI e UPI, è competente ad avanzare proposte per l'attuazione e gestione del patto di stabilità interno per gli enti territoriali di cui all'articolo 16.

3. 34. (ex 3. 47.) Michele Ventura, Leoni, Marone, Bielli, Montecchi, Sabattini, Morgando, Roberto Barbieri, Villetti, Cusumano, Buemi, Pistone, Lion, Gambini, Crucianelli, Bielli, Sereni, Manzini, Amici, Abbondanzieri, Raffaella Mariani, Galeazzi, Buffo, Vigni.

Al comma 1, lettera b), ultimo periodo, aggiungere, in fine, le parole: ed è riorganizzata in funzione di Osservatorio tecnico

per la finanza pubblica. A questo fine è integrata con tecnici designati dalla Consulta dei presidenti delle regioni, dall'ANCI, dall'UPI e Legautonomie. L'Osservatorio ha il compito di monitorare anche l'andamento della finanza decentrata, compreso il patto di stabilità, e di avanzare alla Conferenza unificata proposte per la definizione e gestione del patto di stabilità interno. La documentazione indirizzata ai Ministeri relativa alle informazioni, a qualsiasi titolo, riferite alla finanza decentrata e proveniente, in particolare, dal sistema delle autonomie locali, deve tempestivamente essere assegnata all'Osservatorio, il quale a sua volta deve trasmetterla alle Regioni, all'ANCI, all'UPI e Legautonomie. La trasformazione della Commissione per la spesa pubblica in Osservatorio per la finanza pubblica è attuata secondo criteri definiti da un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e d'intesa con la Conferenza Unificata, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La trasformazione della Commissione tecnica deve avvenire senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato e della finanza pubblica.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo

3. 35. (ex 3. 58.) Stradiotto, Lusetti, Fioroni, Lettieri, Ruggieri, Molinari, Iannuzzi, Meduri.

Al comma 1, lettera b), ultimo periodo, aggiungere, in fine, le parole: ed è riorganizzata in funzione di Osservatorio tecnico per la finanza pubblica. A questo fine è integrata con tecnici designati dalla Consulta dei presidenti delle regioni, dall'ANCI e dall'UPI. L'Osservatorio ha il compito di monitorare anche l'andamento della finanza decentrata, compreso il patto di stabilità, e di avanzare alla Conferenza unificata proposte per la definizione e gestione del patto di stabilità interno. La documentazione indirizzata ai Ministeri relativa alle informazioni, a qualsiasi ti-

to, riferite alla finanza decentrata e proveniente, in particolare, dal sistema delle autonomie locali, deve tempestivamente essere assegnata all'Osservatorio il quale a sua volta deve trasmetterla alle Regioni, all'Anci e all'Upi. La trasformazione della Commissione per la spesa pubblica in Osservatorio per la finanza pubblica è attuata secondo criteri definiti da un Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dell'Interno e d'intesa con la Conferenza Unificata, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La trasformazione della Commissione tecnica deve avvenire senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato e della finanza pubblica.

* **3. 36.** (ex 3. 49. e 3. 34.) Michele Ventura, Leoni, Marone, Bielli, Montecchi, Sabattini, Morgando, Roberto Barbieri, Villetti, Cusumano, Buemi, Gambini, Crucianelli, Bielli, Sereni, Manzini, Amici, Abbondanzieri, Raffaella Mariani, Galeazzi, Buffo, Vigni.

Al comma 1, lettera b), ultimo periodo, aggiungere, in fine, le parole: ed è riorganizzata in funzione di Osservatorio tecnico per la finanza pubblica. A questo fine è integrata con tecnici designati dalla Consulta dei presidenti delle regioni, dall'ANCI e dall'UPI. L'Osservatorio ha il compito di monitorare anche l'andamento della finanza decentrata, compreso il patto di stabilità, e di avanzare alla Conferenza unificata proposte per la definizione e gestione del patto di stabilità interno. La documentazione indirizzata ai Ministeri relativa alle informazioni, a qualsiasi titolo, riferite alla finanza decentrata e proveniente, in particolare, dal sistema delle autonomie locali, deve tempestivamente essere assegnata all'Osservatorio il quale a sua volta deve trasmetterla alle Regioni, all'Anci e all'Upi. La trasformazione della Commissione per la spesa pubblica in Osservatorio per la finanza pubblica è attuata secondo criteri definiti da un Decreto del Ministro dell'Economia

e delle Finanze, di concerto con il Ministro dell'Interno e d'intesa con la Conferenza Unificata, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La trasformazione della Commissione tecnica deve avvenire senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato e della finanza pubblica.

* **3. 37.** (ex 3. 68.) Boato, Pecoraro, Zanella, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al comma 1, lettera b), ultimo periodo, aggiungere, in fine, le parole: ed è riorganizzata in funzione di Osservatorio tecnico per la finanza pubblica. A questo fine è integrata con tecnici designati dalla Consulta dei presidenti delle regioni, dall'ANCI e dall'UPI. L'Osservatorio ha il compito di monitorare anche l'andamento della finanza decentrata, compreso il patto di stabilità, e di avanzare alla Conferenza unificata proposte per la definizione e gestione del patto di stabilità interno. La documentazione indirizzata ai Ministeri relativa alle informazioni, a qualsiasi titolo, riferite alla finanza decentrata e proveniente, in particolare, dal sistema delle autonomie locali, deve tempestivamente essere assegnata all'Osservatorio il quale a sua volta deve trasmetterla alle Regioni, all'Anci e all'Upi. La trasformazione della Commissione per la spesa pubblica in Osservatorio per la finanza pubblica è attuata secondo criteri definiti da un Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dell'Interno e d'intesa con la Conferenza Unificata, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La trasformazione della Commissione tecnica deve avvenire senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato e della finanza pubblica.

* **3. 38.** (ex 3. 78.) Sgobio, Pistone, Maura Cossutta.

Al comma 1, lettera b), ultimo periodo, aggiungere, in fine, le parole: ed è riorganizzata in funzione di Osservatorio tecnico per

la finanza pubblica. A questo fine è integrata con tecnici designati dalla Consulta dei presidenti delle regioni, dall'ANCI e dall'UPI. L'Osservatorio ha il compito di monitorare anche l'andamento della finanza decentrata, compreso il patto di stabilità, e di avanzare alla Conferenza unificata proposte per la definizione e gestione del patto di stabilità interno. La documentazione indirizzata ai Ministeri relativa alle informazioni, a qualsiasi titolo, riferite alla finanza decentrata e proveniente, in particolare, dal sistema delle autonomie locali, deve tempestivamente essere assegnata all'Osservatorio il quale a sua volta deve trasmetterla alle Regioni, all'Anci e all'Upi. La trasformazione della Commissione per la spesa pubblica in Osservatorio per la finanza pubblica è attuata secondo criteri definiti da un Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dell'Interno e d'intesa con la Conferenza Unificata, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La trasformazione della Commissione tecnica deve avvenire senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato e della finanza pubblica.

***3. 39.** (ex 3. 24. e 3. 7.) Crosetto, Patria, Zorzato, Blasi, Osvaldo Napoli, Arnoldi, Galvagno, Scherini, Mauro, Crosetto, Vitali, Marras, Mondello, Nicotra, Ricciotti, Paolo Russo.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. Le minori entrate per le addizionali IRPEF, dovute alla riduzione delle aliquote IRPEF, sono compensate ai comuni e alle regioni con pari trasferimenti o compartecipazioni, secondo modalità da stabilire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Margherita, DL-L'Ulivo, Misto-Comunisti Italiani, Misto-Socialisti Democratici Italiani, Misto-Verdi-L'Ulivo e Misto-UDEUR-Popolari per l'Europa

3. 2. (ex 3. 13.) Tidei, Olivieri, Benvenuto, Tolotti, Michele Ventura, Calzolaio, Vianello, De Brasi, Pistone.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. Il gettito dell'addizionale locale sull'IRPEF è versato direttamente all'ente locale. Entro trenta giorni dall'approvazione della presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e d'intesa con la Conferenza Stato-Città, determina modalità e criteri per la riscossione diretta.

Conseguentemente, all'articolo 9, comma 1, sostituire la lettera b) con le seguenti:

b) pari al 10 per cento del valore della lite se questo è di importo superiore a 2.000 euro e fino a 5.000 euro;

c) pari al 15 per cento del valore della lite se questo è di importo superiore a 5.000 euro e fino a 10.000 euro;

d) pari al 20 per cento del valore della lite se questo è di importo superiore a 10.000 euro e fino a 20.000 euro.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Comunisti Italiani

- **3. 40.** (ex 3. 16.) Pistone.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. Il gettito dell'addizionale locale sull'IRPEF è versato direttamente all'ente locale. Entro trenta giorni dall'approvazione della presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e d'intesa con la Conferenza Stato-Città, determina modalità e criteri per la riscossione diretta.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Verdi-L'Ulivo

- **3. 41.** (ex 3. 64.) Boato, Pecoraro, Zanella, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. Il gettito dell'addizionale locale sull'IRPEF è versato direttamente all'ente locale. Entro trenta giorni dall'approvazione della presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e d'intesa con la

Conferenza Stato-Città, determina modalità e criteri per la riscossione diretta.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo

- **3. 42.** (ex 3. 60.) Fioroni, Milana, Lusetti, Lettieri, Ruggieri, Molinari, Stradiotto, Iannuzzi, Meduri.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. Il gettito dell'addizionale locale sull'IRPEF è versato direttamente all'ente locale. Entro trenta giorni dall'approvazione della presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e d'intesa con la Conferenza Stato-Città, determina modalità e criteri per la riscossione diretta.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo

- **3. 43.** (ex 3. 51.) Michele Ventura, Leoni, Marone, Bielli, Montecchi, Sabatini, Morgando, Roberto Barbieri, Villetti, Cusumano, Buemi, Pistone, Lion, Gambini, Crucianelli, Bielli, Sereni, Manzini, Amici, Abbondanzieri, Raffaella Mariani, Galeazzi, Buffo, Vigni.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. Il gettito dell'addizionale locale sull'IRPEF è versato direttamente all'ente locale. Entro trenta giorni dall'approvazione della presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e d'intesa con la Conferenza Stato-Città, determina modalità e criteri per la riscossione diretta.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Comunisti Italiani

- **3. 44.** (ex 3. 80.) Sgobio, Pistone, Maura Cossutta.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. Presso il Ministero dell'interno è istituito, a partire dall'anno 2003, un fondo per la compensazione delle perdite di gettito dell'addizionale IRPEF locale in conseguenza dell'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 2. Ad ogni ente locale, devono essere garantite per l'anno

2003, le stesse entrate da addizionale almeno nella misura di quanto riscosso nell'anno 2002. Ogni tre mesi la Conferenza Stato - Città verifica l'andamento del gettito IRPEF e le sue ricadute sul gettito delle addizionali locali. Entro il 30 novembre 2003, il Ministro dell'interno, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze e di concerto con la Conferenza Stato - Città, adotta un decreto di assegnazione del Fondo volto a garantire ad ogni ente locale quanto riscosso nel 2002. In caso di eccedenza di risorse, le risorse in eccesso vengono assegnate in proporzione. Il Fondo è costituito da 50 milioni di euro per anno.

Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Margherita, DL-L'Ulivo, Misto-Comunisti Italiani, Misto-Socialisti Democratici Italiani, Misto-Verdi-L'Ulivo e Misto-UDEUR-Popolari per l'Europa

- ○ **3. 45.** (ex 3. 50.) Michele Ventura, Leoni, Marone, Bielli, Montecchi, Sabatini, Morgando, Roberto Barbieri, Villetti, Cusumano, Buemi, Pistone, Lion, Gambini, Crucianelli, Bielli, Sereni, Manzini, Amici, Abbondanzieri, Raffaella Mariani, Galeazzi, Buffo, Vigni.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. Presso il Ministero dell'interno è istituito, a partire dall'anno 2003, un fondo per la compensazione delle perdite di gettito dell'addizionale IRPEF locale in conseguenza dell'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 2. Ad ogni ente locale, devono essere garantite per l'anno 2003, le stesse entrate da addizionale almeno nella misura di quanto riscosso nell'anno 2002. Ogni tre mesi la Conferenza Stato - Città verifica l'andamento del gettito IRPEF e le sue ricadute sul gettito delle addizionali locali. Entro il 30 novembre 2003, il Ministro dell'interno, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze e di concerto con la Conferenza Stato - Città, adotta un decreto di assegnazione del Fondo volto a garantire ad ogni ente locale quanto riscosso nel 2002. In caso di eccedenza di risorse, le risorse in eccesso vengono assegnate in proporzione. Il Fondo è costituito da 50 milioni di euro per anno.

Conseguentemente, all'articolo 45, alla tabella A, voce: Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni:

2003: — 50.000;
2004: — 50.000;
2005: — 50.000.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo

- ○ **3. 46.** (ex 3. 59.) Lusetti, Stradiotto, Fioroni, Milana, Lettieri, Molinari, Ruggieri, Iannuzzi, Meduri.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. Presso il Ministero dell'interno è istituito, a partire dall'anno 2003, un fondo per la compensazione delle perdite di gettito dell'addizionale IRPEF locale in conseguenza dell'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 2. Ad ogni ente locale, devono essere garantite per l'anno 2003, le stesse entrate da addizionale almeno nella misura di quanto riscosso nell'anno 2002. Ogni tre mesi la Conferenza Stato - Città verifica l'andamento del gettito IRPEF e le sue ricadute sul gettito delle addizionali locali. Entro il 30 novembre 2003, il Ministro dell'interno, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze e di concerto con la Conferenza Stato - Città, adotta un decreto di assegnazione del Fondo volto a garantire ad ogni ente locale quanto riscosso nel 2002. In caso di eccedenza di risorse, le risorse in eccesso vengono assegnate in proporzione. Il Fondo è costituito da 50 milioni di euro per anno.

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni:

2003: — 50.000;
2004: — 50.000;
2005: — 50.000.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Verdi- L'Ulivo

- ○ **3. 47.** (ex 3. 69.) Boato, Pecoraro, Zanella, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. Presso il Ministero dell'interno è istituito, a partire dall'anno 2003, un fondo per

la compensazione delle perdite di gettito dell'addizionale IRPEF locale in conseguenza dell'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 2. Ad ogni ente locale, devono essere garantite per l'anno 2003, le stesse entrate da addizionale almeno nella misura di quanto riscosso nell'anno 2002. Ogni tre mesi la Conferenza Stato - Città verifica l'andamento del gettito IRPEF e le sue ricadute sul gettito delle addizionali locali. Entro il 30 novembre 2003, il Ministro dell'interno, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze e di concerto con la Conferenza Stato - Città, adotta un decreto di assegnazione del Fondo volto a garantire ad ogni ente locale quanto riscosso nel 2002. In caso di eccedenza di risorse, le risorse in eccesso vengono assegnate in proporzione. Il Fondo è costituito da 50 milioni di euro per anno.

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni:

2003: - 50.000;
2004: - 50.000;
2005: - 50.000.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Comunisti Italiani.

- ◦ **3. 48.** (ex 3. 79.) Sgobio, Pistone, Maura Cossutta.

(A.C. 3200-bis - Sezione 2)

ARTICOLO 19 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 19.

*(Patto di stabilità interno
per gli enti territoriali).*

1. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, ciascuna regione a statuto ordinario, ciascuna provincia e ciascun comune con popolazione superiore a 5.000 abitanti concorre alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2003-2005 adottati con l'adesione al patto di stabilità e crescita,

nonché alla condivisione delle relative responsabilità, con il rispetto delle disposizioni di cui ai seguenti commi, che costituiscono principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.

2. Per le regioni a statuto ordinario sono confermate le disposizioni sul patto di stabilità interno di cui all'articolo 1, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405. Per l'esercizio 2005 si applica un incremento pari al tasso d'inflazione programmato indicato nel Documento di programmazione economico-finanziaria.

3. Le regioni a statuto ordinario possono estendere le regole del patto di stabilità interno nei confronti dei propri enti strumentali.

4. Per gli stessi fini di cui al comma 1, per l'anno 2003, il disavanzo finanziario di ciascuna provincia e di ciascun comune con popolazione superiore a 5.000 abitanti, computato ai sensi del comma 5, non può essere superiore a quello dell'anno 2001 aumentato del 3,6 per cento.

5. Il disavanzo finanziario di cui al comma 4 è calcolato, sia per la gestione di competenza che per quella di cassa, quale differenza tra le entrate finali e le spese correnti. Nel disavanzo finanziario non sono considerati:

a) i trasferimenti, sia di parte corrente che in conto capitale, dallo Stato, dall'Unione europea e dagli enti che partecipano al patto di stabilità interno;

b) le entrate derivanti dalla partecipazione all'IRPEF;

c) le entrate derivanti dalla dismissione di beni immobili e finanziari e dalla riscossione dei crediti;

d) le entrate e le spese connesse all'esercizio di funzioni statali e regionali trasferite o delegate nei limiti dei corrispondenti finanziamenti statali o regionali;

e) le spese per l'acquisto di beni e servizi, il cui ammontare per l'anno 2003 non può superare l'importo delle corrispondenti spese sostenute per l'anno 2001;

f) le spese per interessi passivi, quelle sostenute sulla base di trasferimenti con vincolo di destinazione dall'Unione europea e quelle eccezionali derivanti esclusivamente da calamità naturali.

6. Il secondo periodo del comma 4-*bis* dell'articolo 24 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, introdotto dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2002, n. 75, è soppresso.

7. Il comma 5 dell'articolo 24 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è abrogato.

8. Per gli anni 2004 e 2005, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti contengono il proprio disavanzo finanziario nei limiti di quello registrato nell'anno precedente incrementato del tasso d'inflazione programmato indicato dal Documento di programmazione economico-finanziaria.

9. Al fine di consentire il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilità interno anche secondo i criteri adottati in contabilità nazionale, le regioni a statuto ordinario, le province e i comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti trasmettono trimestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, le informazioni riguardanti sia la gestione di competenza che quella di cassa, attraverso un prospetto e con le modalità definiti con decreto del predetto Ministero di concerto con il Ministero dell'interno, sentito l'Istituto nazionale di statistica.

10. Per le regioni a statuto ordinario che non conseguono gli obiettivi di cui al comma 2 si applicano le disposizioni recate dall'articolo 4 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112.

11. In caso di mancato conseguimento degli obiettivi di cui ai commi 4 e 5 da parte delle province e dei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, risultante dalla certificazione di cui al comma 12, i predetti enti non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e non possono avvalersi di

eventuali deroghe in proposito disposte per il periodo di riferimento e, inoltre, non possono ricorrere all'indebitamento per gli investimenti. Gli enti sono, altresì, tenuti a ridurre almeno del 10 per cento, rispetto all'anno precedente, le spese per l'acquisto di beni e servizi. Tali misure operano per ciascun anno successivo a quello per il quale è stato accertato il mancato conseguimento degli obiettivi.

12. Le province ed i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti sono tenuti a presentare, per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, apposita certificazione al Ministero dell'interno, firmata dal responsabile del servizio finanziario e corredata del parere del collegio dei revisori dei conti, da cui risulti se sono stati conseguiti gli obiettivi di cui ai commi 4 e 5. Tempi e modalità della certificazione sono stabiliti con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Agli enti che non inviano le certificazioni si applicano le disposizioni di cui al comma 11.

13. Le regioni a statuto ordinario sono tenute a presentare annualmente apposita certificazione al Ministero dell'economia e delle finanze, firmata dal responsabile del servizio finanziario ovvero dal soggetto competente secondo gli ordinamenti propri di ciascun ente, da cui risulti se sono stati conseguiti gli obiettivi di cui al comma 2. Tempi e modalità della certificazione sono stabiliti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. Agli enti che non inviano le certificazioni si applicano le disposizioni di cui al comma 10.

14. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano concordano con il Ministero dell'economia e delle finanze il livello delle spese correnti e dei relativi pagamenti per gli esercizi 2003, 2004 e 2005. Alle finalità di cui al presente articolo provvedono, per gli enti locali dei rispettivi territori, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi delle competenze alle stesse attribuite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione.

EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTI
ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 19 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 19.

(Patto di stabilità interno per gli enti territoriali).

Sopprimerlo.

Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista.

19. 1. (ex 16. 21.) Russo Spena, Giordano, Mascia.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole da: programmato fino alla fine del comma con le seguenti: reale aumentato del 3 per cento.

Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista

19. 3. (ex 16. 22.) Russo Spena, Giordano, Mascia.

Al comma 3, dopo la parola: ordinario, aggiungere la seguente: non.

Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista

19. 4. (ex 16. 23.) Russo Spena, Giordano, Mascia.

Al comma 4, sostituire le parole da il disavanzo finanziario fino alla fine del comma con le seguenti: il saldo finanziario di ciascuna provincia e di ciascun comune con popolazione superiore ai 5.000 abitanti, computato ai sensi del comma 5, non può essere superiore in caso di disavanzo, o inferiore in caso di avanzo, a quello dell'anno 2001 variato nella misura del 3,6 per cento.

Conseguentemente, al comma 5:

al primo periodo, sostituire le parole: disavanzo finanziario con le seguenti: saldo finanziario;

al secondo periodo, sostituire le parole: disavanzo finanziario con le seguenti: saldo finanziario;

sostituire la lettera d) con la seguente:

d) le entrate e le spese connesse all'esercizio di funzioni statali e regionali trasferite o delegate nella misura delle corrispondenti entrate accertate direttamente connesse all'esercizio delle funzioni stesse, nonché le entrate e le spese relative a finanziamenti con vincolo di specifica destinazione provenienti da enti che partecipano al patto di stabilità interno. Le suddette regole valgono anche ai fini del computo di cui all'articolo 24 della legge 28 dicembre 2001, n. 448;

sopprimere la lettera e);

alla lettera f), sopprimere le parole: derivanti esclusivamente da calamità naturali.

Conseguentemente, al comma 11, aggiungere in fine il seguente periodo: Il secondo e il terzo periodo del comma 9 dell'articolo 24 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono abrogati.

Conseguentemente, al comma 12, secondo periodo, dopo le parole: e delle finanze, aggiungere le parole: sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e l'Unione delle province d'Italia (UPI).

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo

19. 5. (ex 16. 66.) Michele Ventura, Agostini, Roberto Barbieri.

Al comma 4, dopo le parole: disavanzo finanziario, aggiungere le seguenti: di cassa.

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire la cifra: 3,6 con la seguente: 2,5.

19. 6. (ex 16. 20.) Liotta.

Al comma 4, sostituire le parole: a quello dell'anno 2001 aumentato del 3,6 per cento con le seguenti: a quello dell'anno 2002 aumentato dell'1,2 per cento.

Conseguentemente, al comma 5, sopprimere la lettera e).

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo.

- **19. 7.** (ex 16. 52.) Michele Ventura, Leoni, Marone, Bielli, Montecchi, Sabbatini, Morgando, Roberto Barbieri, Villetti, Cusumano, Buemi, Pistone, Lion, Gambini, Crucianelli, Bielli, Sereni, Mancini, Amici, Abbondanzieri, Raffaella Mariani, Galeazzi, Buffo, Vigni.

Al comma 4 sostituire le parole: a quello dell'anno 2001 aumentato del 3,6 per cento con le seguenti: a quello dell'anno 2002 aumentato dell'1,2 per cento.

Conseguentemente, al comma 5, sopprimere la lettera e).

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-l'Ulivo.

- **19. 8.** (ex 16. 77.) Milana, Luseti, Stradiotto, Fioroni, Lettieri, Molinari, Ruggieri, Iannuzzi.

Al comma 4, sostituire le parole: a quello dell'anno 2001 aumentato del 3,6 per cento con le seguenti: a quello dell'anno 2002 aumentato dell'1,2 per cento.

Conseguentemente al comma 5, sopprimere la lettera e).

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Comunisti Italiani.

- **19. 9.** (ex 16. 107.) Sgobio, Pistone, Maura Cossutta.

Al comma 4, sostituire le parole: a quello dell'anno 2001 aumentato del 3,6

per cento con le seguenti: a quello dell'anno 2002 aumentato dell'1,2 per cento.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Verdi-l'Ulivo.

- 19. 10.** (ex 16. 96.) Boato, Pecoraro Scanio, Zanella, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al comma 4, sostituire le parole: a quello dell'anno 2001 aumentato del 3,6 per cento, con le seguenti: a quello dell'anno 2002 aumentato del 4 per cento.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo.

- **19. 11.** (ex 16. 26.) Tidei, Olivieri, Benvenuto, Tolotti, Michele Ventura, Calzolaio, Vianello, De Brasi, Pistone.

Al comma 4, sostituire le parole: a quello dell'anno 2001 aumentato del 3,6

per cento, con le seguenti: a quello dell'anno 2002 aumentato del 4 per cento.

Seguono compensazioni del gruppo Misto-Comunisti Italiani.

- **19. 12.** (ex 16. 116.) Sgobio, Pistone, Maura Cossutta.

Al comma 4, sostituire le parole: a quello dell'anno 2001 aumentato del 3,6 per cento con le seguenti: a quello dell'anno 2002 aumentato del 4 per cento.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo

- **19. 13.** (ex 16. 41.) Michele Ventura, Leoni, Marone, Bielli, Montecchi, Sabbatini, Morgando, Roberto Barbieri, Villetti, Cusumano, Buemi, Pistone, Lion, Gambini, Crucianelli, Bielli, Sereni, Mancini, Amici, Abbondanzieri, Raffaella Mariani, Galeazzi, Buffo, Vigni.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO
19.212 DELLA COMMISSIONE

All'emendamento 19.212, della Commissione, sopprimere la lettera a).

Seguono compensazioni del Gruppo Misto Comunisti Italiani

- **0. 19. 212. 9.** Sgobio, Pistone, Rizzo.

All'emendamento 19.212, della Commissione, sopprimere la lettera a).

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo

- **0. 19. 212. 60.** Stradiotto, Milana, Pinza, Morgando, Gambini, Ruggeri, Meduri, De Franciscis, Sabattini, Lusetti, Castagnetti, Innocenti.

All'emendamento 19.212, della Commissione, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) al comma 4, sostituire le parole: « 3,6 per cento » con le seguenti: « 7,5 per cento ».

Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista

- 0. 19. 212. 1.** Russo Spina, Giordano, Mascia.

All'emendamento 19.212, della Commissione, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) al comma 4, sostituire le parole: « 3,6 per cento » con le seguenti: « 4 per cento ».

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Comunisti Italiani

- 0. 19. 212. 10.** Sgobio, Pistone, Rizzo.

All'emendamento 19. 212, della Commissione, sopprimere la lettera b).

Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista

- 0. 19. 212. 2.** Russo Spina, Giordano, Mascia.

All'emendamento 19.212, della Commissione, lettera b), sostituire le parole: le lettere d) ed e) sono soppresse con le seguenti: la lettera e) è soppressa.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo

- 0. 19. 212. 64.** Lusetti, Castagnetti.

All'emendamento 19.212, della Commissione, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) al comma 8, sostituire le parole da: programmato » fino alla fine del comma con le seguenti: « reale aumentato del 3 per cento ».

Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista

- 0. 19. 212. 3.** Russo Spina, Giordano, Mascia.

All'emendamento 19.212, della Commissione, lettera c), sostituire il comma 8 con il seguente:

8. A decorrere dall'anno 2003, ai comuni e alle province non è fatto più obbligo di rispetto e condivisione del patto di stabilità interno.

Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista

- 0. 19. 212. 4.** Russo Spina, Giordano, Mascia.

All'emendamento 19.212, della Commissione, lettera c), sopprimere i commi 8-bis e 8-ter.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo

0. 19. 212. 65. Lusetti, Castagnetti.

All'emendamento 19.212 della Commissione, lettera c), sostituire i commi 8-bis e 8-ter con il seguente:

8-bis. A decorrere dall'anno 2005 il disavanzo finanziario di ciascuna provincia e di ciascun comune con popolazione superiore a 5.000 abitanti non può essere superiore a quello dell'anno precedente, determinato come per l'anno 2004 incrementato del tasso di inflazione programmato indicato nel documento di programmazione economico-finanziaria.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Verdi-L'Ulivo

- **0. 19. 212. 11.** Zanella, Pecoraro Scania, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

All'emendamento 19.212 della Commissione, lettera c), sostituire i commi 8-bis e 8-ter con il seguente:

8-bis. A decorrere dall'anno 2005 il disavanzo finanziario di ciascuna provincia e di ciascun comune con popolazione superiore a 5.000 abitanti non può essere superiore a quello dell'anno precedente, determinato come per l'anno 2004 incrementato del tasso di inflazione programmato indicato nel documento di programmazione economico-finanziaria.

Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Margherita, DL-L'Ulivo, Misto-Comunisti Italiani, Misto-Socialisti Democratici Italiani, Misto-Verdi-L'Ulivo e Misto-UDEUR-Popolari per l'Europa.

- **0. 19. 212. 25.** Montecchi, Michele Ventura, Leoni, Marone, Bielli, Sabatini, Morgando, Roberto Barbieri, Vil-

letti, Cusumano, Buemi, Pistone, Gambini, Crucianelli, Sereni, Manzini, Amici, Abbondanzieri, Raffaella Mariani, Galeazzi, Buffo, Vigni, Tolotti, Innocenti, De Brasi, Stradiotto, Milana, Pinza, Ruggeri, Meduri, De Franciscis, Bressa, Sgobio.

All'emendamento 19.212, della Commissione, lettera c), sostituire i commi 8-bis e 8-ter, con il seguente:

8-bis. A decorrere dall'anno 2005 il disavanzo finanziario di ciascuna provincia e di ciascun comune con popolazione superiore a 5.000 non può essere superiore a quello dell'anno precedente, determinato come per l'anno 2004 incrementato del tasso di inflazione programmato indicato nel documento di programmazione economico-finanziaria.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo

- **0. 19. 212. 31.** Lusetti, Castagnetti.

All'emendamento 19.212, della Commissione, lettera c), comma 8-bis, primo periodo, sostituire le parole da: le spese finali fino alla fine del comma con le seguenti: le spese correnti. Nel disavanzo finanziario non sono considerati:

a) i trasferimenti, sia di parte corrente che in conto capitale, provenienti dallo Stato, dall'Unione europea e dagli enti che partecipano al patto di stabilità interno;

b) i trasferimenti statali attribuiti sotto forma di compartecipazione all'IR-PEF;

c) le entrate derivanti dai proventi della dismissione di attività finanziarie;

d) le spese derivanti dall'acquisizione di partecipazioni azionarie e di altre attività finanziarie e dai conferimenti di capitale;

e) le entrate e le spese connesse all'esercizio di funzioni statali e regionali trasferite o delegate nei limiti dei corrispondenti finanziamenti statali o regionali;

f) le spese per interessi passivi, quelle sostenute sulla base di trasferimenti con vincolo di destinazione dall'Unione europea, quelle eccezionali derivanti esclusivamente da calamità naturali e le spese elettorali per le elezioni amministrative;

g) le spese per acquisto di beni e servizi.

Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Margherita, DL-L'Ulivo, Misto-Comunisti Italiani, Misto-Socialisti Democratici Italiani, Misto-Verdi-L'Ulivo e Misto-UDEUR-Popolari per l'Europa

0. 19. 212. 67. Stradiotto, Milana, Pinza, Morgando, Gambini, Ruggeri, Meduri, De Franciscis, Gambini, Sabbattini, Montecchi, Lusetti, Castagnetti.

All'emendamento 19.212, della commissione, lettera c), comma 8-bis, sopprimere la lettera b).

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Verdi-L'Ulivo

◦ **0. 19. 212. 12.** Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

All'emendamento 19.212, della Commissione, lettera c), comma 8-bis, sopprimere la lettera b).

Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Margherita, DL-L'Ulivo, Misto-Comunisti Italiani, Misto-Socialisti Democratici Italiani, Misto-Verdi-L'Ulivo e Misto-UDEUR-Popolari per l'Europa.

◦ **0. 19. 212. 26.** Montecchi, Michele Ventura, Leoni, Marone, Bielli, Sabbattini, Morgando, Roberto Barbieri, Villetti, Cusumano, Buemi, Pistone, Gambini, Crucianelli, Sereni, Manzini,

Amici, Abbondanzieri, Raffaella Mariani, Galeazzi, Buffo, Vigni, Tolotti, Innocenti, De Brasi, Stradiotto, Milana, Pinza, Ruggeri, Meduri, De Franciscis, Bressa, Sgobio.

All'emendamento 19.212, della Commissione, lettera c), comma 8-bis, sopprimere la lettera b).

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo

◦ **0. 19. 212. 32.** Lusetti, Castagnetti.

All'emendamento 19.212, della Commissione, sopprimere la lettera d).

* **0. 19. 212. 13.** Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

All'emendamento 19.212, della Commissione, sopprimere la lettera d).

* **0. 19. 212. 33.** Lusetti, Castagnetti, Sgobio.

All'emendamento 19.212, della Commissione, sostituire la lettera d) con la seguente:

d) sopprimere il comma 11.

Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista

0. 19. 212. 5. Russo Spina, Giordano, Mascia.

All'emendamento 19.212, della Commissione, sopprimere la lettera e).

Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista.

0. 19. 212. 6. Russo Spina, Giordano, Mascia.

All'emendamento 19.212, della Commissione, lettera e), sostituire il comma 12-bis con il seguente:

12-bis. Le somme che i comuni trasferiscono alle unioni di comuni per la gestione associata di servizi e funzioni non sono computate ai fini del calcolo di verifica del rispetto del patto di stabilità.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Comunisti Italiani

0. 19. 212. 15.

Sgobio, Pistone, Rizzo.

All'emendamento 19.212, della Commissione, lettera e), sostituire, ove ricorrano, le parole: 5.000 abitanti, con le seguenti: 15.000 abitanti.

Conseguentemente, sostituire le parole: previsione trimestrale cumulata, con le seguenti: previsione cumulativa articolata per trimestri.

0. 19. 212. 61. *(Nuova formulazione)* Stradiotto, Milana, Pinza Gambini, Morgando, Ruggeri, Meduri, De Franciscis, Sabattini, Lusetti, Castagnetti.

(Approvato)

All'emendamento 19.212, della Commissione, lettera e), comma 12-bis, terzo periodo, sopprimere le parole: per l'acquisto di beni e servizi.

0. 19. 212. 63. Stradiotto, Milana, Pinza, Morgando, Ruggeri, Meduri, Gambini, De Franciscis, Sabattini, Lusetti, Castagnetti.

(Approvato)

All'emendamento 19.212, della Commissione, lettera e), comma 12-bis, terzo periodo, sostituire le parole: nell'anno 2001 con le seguenti: nell'anno precedente.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Verdi-L'Ulivo

◦ **0. 19. 212. 16.** Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

All'emendamento 19.212 della Commissione, lettera e), comma 12-bis, terzo periodo, sostituire le parole: nell'anno 2001 con le seguenti: nell'anno precedente.

Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Margherita, DL-L'Ulivo, Misto-Comunisti Italiani, Misto-Socialisti Democratici Italiani, Misto-Verdi-L'Ulivo e Misto-UDEUR-Popolari per l'Europa

* ◦ **0. 19. 212. 27.** Montecchi, Michele Ventura, Leoni, Marone, Bielli, Sabattini, Roberto Barbieri, Villetti, Cusumano, Buemi, Pistone, Crucianelli, Sereni, Manzini, Amici, Abbondanzieri, Raffaella Mariani, Galeazzi, Buffo, Vigni, Tolotti, Innocenti, De Brasi, Bressa, Sgobio.

All'emendamento 19.212, della Commissione, lettera e), comma 12-bis, terzo periodo, sostituire le parole: nell'anno 2001 con le seguenti: nell'anno precedente.

Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Margherita, DL-L'Ulivo, Misto-Comunisti Italiani, Misto-Socialisti Democratici Italiani, Misto-Verdi-L'Ulivo e Misto-UDEUR-Popolari per l'Europa

* ◦ **0. 19. 212. 62.** Stradiotto, Milana, Gambini, Pinza, Morgando, Ruggeri, Meduri, De Franciscis, Sabattini, Lusetti, Castagnetti.

All'emendamento 19.212, della Commissione, lettera e), comma 12-bis, terzo periodo, sostituire le parole: nell'anno 2001 con le seguenti: nell'anno precedente.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo

◦ **0. 19. 212. 34.** Lusetti, Castagnetti.

All'emendamento 19. 212, della Commissione, lettera e), comma 12-bis, sopprimere l'ultimo periodo.

Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Margherita, DL-L'Ulivo, Misto-Comunisti Italiani, Misto-Socialisti Democratici Italiani, Misto-Verdi-L'Ulivo e Misto-UDEUR-Popolari per l'Europa

- ○ **0. 19. 212. 28.** Montecchi, Michele Ventura, Leoni, Marone, Bielli, Sabattini, Morgando, Roberto Barbieri, Villetti, Cusumano, Buemi, Pistone, Gambini, Crucianelli, Sereni, Manzini, Amici, Abbondanzieri, Raffaella Mariani, Galeazzi, Buffo, Vigni, Tolotti, Innocenti, De Brasi, Stradiotto, Milana, Pinza, Ruggeri, Meduri, De Franciscis, Bressa, Sgobio.

All'emendamento 19.212, della Commissione, lettera e), comma 2-bis, sopprimere l'ultimo periodo.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Verdi-L'Ulivo

- ○ **0. 19. 212. 17.** Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

All'emendamento 19. 212, della Commissione, lettera e), comma 12-bis, sopprimere l'ultimo periodo.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo

- ○ **0. 19. 212. 35.** Lusetti, Castagnetti.

All'emendamento 19.212, della Commissione, lettera e), comma 12-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Attraverso le loro associazioni, gli enti locali riferiscono ogni tre mesi in sede di Conferenza Stato-città-autonomie locali sull'andamento di spese, entrate e saldi di bilancio delle province e dei comuni con popolazione superiore ai cinquemila abitanti. Pertanto le comunicazioni previste

dal comma 13 e quelle previste dal comma 9 sono trasmesse anche all'ANCI e all'UPI.

- * **0. 19. 212. 18.** Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

All'emendamento 19. 212, della Commissione, lettera e), comma 12-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Attraverso le loro associazioni, gli enti locali riferiscono ogni tre mesi in sede di Conferenza Stato-città-autonomie locali sull'andamento di spese, entrate e saldi di bilancio delle province e dei comuni con popolazione superiore ai cinquemila abitanti. Pertanto le comunicazioni previste dal comma 13 e quelle previste dal comma 9 sono trasmesse anche all'ANCI e all'UPI.

- * **0. 19. 212. 29.** Montecchi, Michele Ventura, Leoni, Marone, Bielli, Sabattini, Morgando, Roberto Barbieri, Villetti, Cusumano, Buemi, Pistone, Gambini, Crucianelli, Sereni, Manzini, Amici, Abbondanzieri, Raffaella Mariani, Galeazzi, Buffo, Vigni, Tolotti, Innocenti, De Brasi, Stradiotto, Milana, Pinza, Ruggeri, Meduri, De Franciscis, Bressa, Sgobio.

All'emendamento 19.212, della Commissione, lettera e), comma 12-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Attraverso le loro associazioni, gli enti locali riferiscono ogni tre mesi in sede di Conferenza Stato-città-autonomie locali sull'andamento di spese, entrate e saldi di bilancio delle province e dei comuni con popolazione superiore ai cinquemila abitanti. Pertanto le comunicazioni previste dal comma 13 e quelle previste dal comma 9 sono trasmesse anche all'ANCI e all'UPI.

- * **0. 19. 212. 36.** Lusetti, Castagnetti.

All'emendamento 19.212, della Commissione, sopprimere la lettera f).

0. 19. 212. 19. Zeller, Brugger, Detomas, Widmann, Collè.

All'emendamento 19.212, della Commissione, lettera f), primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: secondo le procedure previste dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione.

0. 19. 212. 20. Zeller, Brugger, Detomas, Widmann, Collè.

All'emendamento 19.212, della Commissione, lettera f), sopprimere il secondo periodo.

*** 0. 19. 212. 7.** Russo Spina, Giordano, Mascia.

All'emendamento 19.212, della Commissione, lettera f), sopprimere il secondo periodo.

*** 0. 19. 212. 22.** Zeller, Brugger, Detomas, Widmann, Collè.

All'emendamento 19.212, della Commissione, nella parte consequenziale relativa all'articolo 21, sopprimere la lettera a).

**** 0. 19. 212. 8.** Russo Spina, Giordano, Mascia.

All'emendamento 19.212, della Commissione nella parte consequenziale relativa all'articolo 21, sopprimere la lettera a).

**** 0. 19. 212. 21.** Sgobio, Pistone, Rizzo.

All'emendamento 19.212, della Commissione nella parte consequenziale relativa all'articolo 21, sopprimere la lettera a).

**** 0. 19. 212. 23.** Sergio Rossi, Pagliarini.

All'emendamento 19. 212, della Commissione, nella parte consequenziale relativa all'articolo 21, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Sono attribuiti ulteriori 20 milioni di euro a favore delle unioni di comuni e ulteriori 5 milioni di euro a favore delle comunità montane ad incremento del contributo di cui al comma 6 ».

Conseguentemente, all'articolo 50, Tabella A, voce: Ministero dell'interno, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: - 25.000;

2004: - 25.000;

2005: - 25.000.

*** 0. 19. 212. 30.** Montecchi, Michele Ventura, Leoni, Marone, Bielli, Sabattini, Morgando, Roberto Barbieri, Villetti, Cusumano, Buemi, Pistone, Gambini, Crucianelli, Sereni, Manzini, Amici, Abbondanzieri, Raffaella Mariani, Galeazzi, Buffo, Vigni, Tolotti, Innocenti, De Brasi, Stradiotto, Milana, Pinza, Ruggeri, Meduri, De Franciscis, Bressa, Sgobio.

All'emendamento 19.212, della Commissione, nella parte consequenziale relativa all'articolo 21, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Sono attribuiti ul-

teriori 20 milioni di euro a favore delle unioni di comuni e ulteriori 5 milioni di euro a favore delle comunità montane ad incremento del contributo di cui al comma 6 ».

Conseguentemente, all'articolo 50, Tabella A, voce: Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni:

2003: - 25.000;

2004: - 25.000;

2005: - 25.000.

* **0. 19. 212. 37.** Lusetti, Castagnetti, Ruggieri.

All'emendamento 19. 212, della Commissione, nella parte consequenziale relativa all'articolo 21, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Sono attribuiti ulteriori 20 milioni di euro a favore delle unioni di comuni e ulteriori 5 milioni di euro a favore delle comunità montane ad incremento del contributo di cui al comma 6 ».

Conseguentemente, all'articolo 50, Tabella A, voce: Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni:

2003: - 25.000;

2004: - 25.000;

2005: - 25.000.

* **0. 19. 212. 66.** Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

All'emendamento 19.212, della Commissione nella parte consequenziale relativa

all'articolo 21, lettera a), dopo le parole: unioni di comuni aggiungere le seguenti: che abbiano già nel proprio statuto la finalità della fusione dei comuni.

Conseguentemente, all'articolo 21 dell'emendamento 19.212 della Commissione, sopprimere la lettera c).

0. 19. 212. 24. (Nuova formulazione) Sergio Rossi, Pagliarini.

(Approvato)

All'articolo 19, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, le parole « aumentato del 3,6 per cento. » sono soppresse;

b) al comma 5, secondo periodo, le lettere d) ed e) sono soppresse;

c) il comma 8 è sostituito dai seguenti:

8. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1, per l'anno 2004, il disavanzo finanziario di ciascuna provincia e di ciascun comune con popolazione superiore a 5.000 abitanti non può essere superiore a quello dell'anno 2003, determinato secondo quanto previsto nei precedenti commi, incrementato del tasso d'inflazione programmato indicato nel Documento di programmazione economico-finanziaria.

8-bis. A decorrere dall'anno 2005, il disavanzo finanziario utile ai fini del rispetto delle regole del patto di stabilità interno è calcolato, sia per la gestione di competenza che per quella di cassa, quale differenza tra le entrate finali e le spese finali. Nel disavanzo finanziario non sono considerati:

a) i trasferimenti, sia di parte corrente che in conto capitale provenienti dallo Stato, dall'Unione europea e dagli enti che partecipano al patto di stabilità interno;

b) i trasferimenti statali attribuiti sotto forma di compartecipazione ai tributi erariali;

c) le entrate derivanti dai proventi della dismissione di attività finanziarie e dalla riscossione del credito;

d) le spese derivanti dall'acquisizione di partecipazioni azionarie e di altre attività finanziarie, dai conferimenti di capitale e dalle concessioni di crediti.

8-ter. Il disavanzo finanziario, come definito dal comma 8-bis, di ciascuna provincia e di ciascun comune con popolazione superiore a 5.000 abitanti non può essere superiore a quello risultante dall'applicazione, al corrispondente disavanzo finanziario del penultimo anno precedente, di una percentuale di variazione definita, per ciascuno degli anni considerati, dalla legge finanziaria. In sede di prima applicazione, per l'anno 2005, la percentuale è fissata nel 7,8 per cento rispetto al 2003 »;

d) al comma 11, penultimo periodo, le parole: « rispetto all'anno precedente » sono sostituite dalle parole: « rispetto all'anno 2001 »;

e) dopo il comma 12 inserire il seguente: 12-bis. Le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti sono tenuti a predisporre entro il mese di febbraio una previsione trimestrale cumulata in termini di cassa del disavanzo finanziario, coerente con l'obiettivo annuale, che comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze. Il collegio dei revisori dei conti è tenuto a verificare, entro e non oltre il mese successivo al trimestre di riferimento, il rispetto dell'obiettivo trimestrale e la sua coerenza con l'obiettivo annuale e, in caso di inadempienza, ne dà comunicazione, oltre che all'ente, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato. A seguito dell'accertamento del mancato rispetto dell'obiettivo, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti sono tenuti — nel periodo successivo e sino

a quando non risulti riassorbito lo scostamento registrato — a limitare i pagamenti per l'acquisto di beni e servizi entro l'ammontare dei pagamenti effettuati alla stessa data e allo stesso titolo nell'anno 2001. Per il mancato rispetto dell'obiettivo annuale si applicano le disposizioni del comma 11 »;

f) il primo periodo del comma 14 è sostituito dal seguente: « Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano concordano, entro il 31 marzo di ciascun anno, con il Ministero dell'economia e delle finanze, per gli esercizi 2003, 2004 e 2005, il livello delle spese correnti e dei relativi pagamenti. In caso di mancato accordo entro la predetta data, i flussi di cassa verso gli enti sono determinati in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2003-2005. ».

Conseguentemente:

all'articolo 21 apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, primo periodo, dopo le parole « 300 milioni di euro che » aggiungere le seguenti: « previa attribuzione dell'importo di 20 milioni di euro a favore delle unioni di comuni e di 5 milioni di euro a favore delle comunità montane ad incremento del contributo di cui al comma 6, »;

b) al comma 5, sostituire le parole: « entro il limite di 20.658 euro per ciascun ente, fino ad un importo complessivo di 87 milioni di euro » con le seguenti: « entro il limite di 25.000 euro per ciascun ente, fino ad un importo complessivo di 112 milioni di euro. »;

c) al comma 6, primo periodo, sopprimere le parole « di cui 15 milioni destinati a finalità di investimento ».

Conseguentemente, alla Tabella C, voce Ministero dell'economia e delle finanze, Legge n. 468/1978, articolo 9-ter Fondo di riserva, apportare le seguenti variazioni:

2003: — 25.000.

19. 212. La Commissione.

(Approvato)

Al comma 4, sostituire la cifra: 3,6 con la seguente: 7,5.

Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista.

19. 14. (ex 16. 24.) Russo Spena, Giordano, Mascia.

Al comma 5, lettera d), sopprimere le parole: nei limiti dei corrispondenti finanziamenti statali o regionali.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.

○ 19. 16. (ex 16. 67.) Milana, Lusetti, Stradiotto, Fioroni, Lettieri, Molinari, Ruggeri, Iannuzzi.

Al comma 5, lettera d), sopprimere le parole: nei limiti dei corrispondenti finanziamenti statali o regionali.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Comunisti Italiani.

○ 19. 17. (ex 16. 110.) Sgobio, Pistone, Maura Cossutta.

Al comma 5, lettera d), sopprimere le parole: nei limiti dei corrispondenti finanziamenti statali o regionali.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Verdi-l'Ulivo.

○ 19. 18. (ex 16. 99.) Boato, Pecoraro Scanio, Zanella, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al comma 5, lettera d), sopprimere le parole: nei limiti dei corrispondenti finanziamenti statali o regionali.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo.

○ 19. 19. (ex 16. 38.) Michele Ventura, Leoni, Marone, Bielli, Montecchi, Sabattini, Morgando, Roberto Barbieri,

Villetti, Cusumano, Buemi, Pistone, Lion, Gambini, Crucianelli, Bielli, Sereni, Manzini, Amici, Abbondanzieri, Raffaella Mariani, Galeazzi, Buffo, Vigni.

Al comma 5, sopprimere la lettera e).

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Comunisti Italiani.

○ ○ 19. 20. (ex 16. 117.) Sgobio, Pistone, Maura Cossutta.

Al comma 5, sopprimere la lettera e).

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo.

○ ○ 19. 21. (ex 16. 42. e 16. 27) Michele Ventura, Leoni, Marone, Bielli, Montecchi, Sabattini, Morgando, Roberto Barbieri, Villetti, Cusumano, Buemi, Pistone, Lion, Gambini, Crucianelli, Sereni, Mancini, Amici, Abbondanzieri, Raffaella Mariani, Galeazzi, Buffo, Vigni, Tidei, Olivieri, Benvenuto, Tolotti, Ventura, Calzolaio, Vianello, De Brasi.

Al comma 5, sopprimere la lettera e).

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-l'Ulivo.

○ ○ 19. 22. (ex 16. 81. e 16. 13) Stradiotto, Milana, Lusetti, Fioroni, Lettieri, Molinari, Ruggieri, Grandi, Iannuzzi, Pinza, Santagata, Frigato, Bottino.

Al comma 5, lettera e), sopprimere le parole da: , il cui ammontare fino alla fine della lettera.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-l'Ulivo.

○ 19. 23. (ex 16. 14. e 16.82) Stradiotto, Lettieri, Pinza, Santagata, Frigato, Bottino, Lusetti, Milana, Fioroni, Molinari, Ruggieri, Grandi, Iannuzzi.

Al comma 5, lettera e), sopprimere le parole da: , il cui ammontare fino alla fine della lettera.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Verdi-l'Ulivo nn. 1, 3, 7, 8, 10.

- **19. 24.** (ex 16. 85.) Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 5, lettera e), aggiungere, in fine, le parole: , fatte salve le spese sostenute per i nuovi servizi istituiti nell'anno 2002 e nell'anno 2003 e le spese sostenute per i servizi esternalizzati.

Seguono compensazioni del gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo.

- ◦ ◦ **19. 25.** (ex 16. 40.) Michele Ventura, Leoni, Marone, Bielli, Montecchi, Sabattini, Morgando, Roberto Barbieri, Villetti, Cusumano, Buemi, Pistone, Lion, Gambini, Crucianelli, Sereni, Mancini, Amici, Abbondanzieri, Raffaella Mariani, Galeazzi, Buffo, Vigni, Rava.

Al comma 5, lettera e), aggiungere, in fine, le parole: , fatte salve le spese sostenute per i nuovi servizi istituiti nell'anno 2002 e nell'anno 2003 e le spese sostenute per i servizi esternalizzati.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Comunisti Italiani.

- ◦ ◦ **19. 26.** (ex 16. 108.) Sgobio, Pistone, Maura Cossutta.

Al comma 5, lettera e), aggiungere, in fine, le parole: , fatte salve le spese sostenute per i nuovi servizi istituiti nell'anno 2002 e nell'anno 2003 e le spese sostenute per i servizi esternalizzati.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Verdi-l'Ulivo

- ◦ ◦ **19. 27.** (ex 16. 97.) Boato, Pecoraro Scanio, Zanella, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al comma 5, lettera e), aggiungere, in fine, le parole: , fatte salve le spese sostenute per i nuovi servizi istituiti nell'anno 2002 e nell'anno 2003 e le spese sostenute per i servizi esternalizzati.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-l'Ulivo.

- ◦ ◦ **19. 28.** (ex 16. 78.) Milana, Stradiotto, Lusetti, Fioroni, Molinari, Lettieri, Ruggieri, Iannuzzi, Meduri.

Al comma 5, lettera e), aggiungere in fine le parole: , salvo che risultino inferiori a quelle sostenute nell'anno 2001.

Seguono compensazioni del Gruppo UDC (CCD-CDU).

- 19. 29.** (ex 16. 18.) Liotta.

Al comma 5, lettera f), sopprimere le parole: derivanti esclusivamente da calamità naturali.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Comunisti Italiani.

- **19. 31.** (ex 16. 111. e 16. 118) Sgobio, Pistone, Maura Cossutta.

Al comma 5, lettera f), sopprimere le parole: derivanti esclusivamente da calamità naturali.

Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di sinistra-l'Ulivo, Margherita, DL-l'Ulivo, Misto-Comunisti Italiani, Misto-Verdi-l'Ulivo, Misto-Socialisti Democratici Italiani e Misto-UDEUR-Popolari per l'Europa.

- **19. 32.** (ex 16. 28. e 16. 43) Tidei, Olivieri, Benvenuto, Tolotti, Michele Ventura, Calzolaio, Vianello, De Brasi, Pistone, Leoni, Marone, Bielli, Montecchi, Sabattini, Morgando, Roberto Barbieri, Villetti, Cusumano, Buemi, Pistone, Lion, Gambini, Crucianelli, Sereni, Mancini, Amici, Abbondanzieri, Raffaella Mariani, Galeazzi, Buffo, Vigni.

Al comma 5, lettera f), sopprimere le parole: derivanti esclusivamente da calamità naturali.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo.

- **19. 33.** (ex 16. 34.) Michele Ventura, Leoni, Marone, Bielli, Montecchi, Sabbattini, Morgando, Roberto Barbieri, Villetti, Cusumano, Buemi, Pistone, Lion, Gambini, Crucianelli, Sereni, Manzini, Amici, Abbondanzieri, Raffaella Mariani, Galeazzi, Buffo, Vigni, Rava.

Al comma 5, lettera f), sopprimere le parole: derivanti esclusivamente da calamità naturali.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Verdi-l'Ulivo.

- **19. 34.** (ex 16. 100.) Boato, Pecoraro, Zanella, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al comma 5, lettera f), sostituire le parole: in occasione, con le seguenti: per lo svolgimento.

- 19. 35.** (Nuova formulazione) (ex 16. 83. e 16. 15) Stradiotto, Fioroni, Lusetti, Milana, Lettieri, Ruggieri, Molinari, Grandi, Iannuzzi, Pinza, Santagata, Frigato, Bottino.

(Approvato)

Al comma 5, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

g) le spese per i costi del rinnovo del contratto dei dipendenti degli enti locali.

Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di sinistra-l'Ulivo, Margherita, DL-l'Ulivo, Misto-Comunisti Italiani, Misto-Verdi l'Ulivo, Misto-Socialisti Democratici Italiani e Misto-UDEUR-Popolari per l'Europa.

- **19. 36.** (ex 16. 49. e 16. 29) Michele Ventura, Leoni, Marone, Bielli, Montec-

chi, Sabbattini, Morgando, Roberto Barbieri, Villetti, Cusumano, Buemi, Pistone, Lion, Gambini, Crucianelli, Sereni, Mancini, Amici, Abbondanzieri, Raffaella Mariani, Galeazzi, Buffo, Vigni, Tidei, Olivieri, Benvenuto, Tolotti, Calzolaio, Vianello, De Brasi, Rava.

Al comma 5, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

g) le spese per i costi del rinnovo del contratto dei dipendenti degli enti locali.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Comunisti Italiani.

- **19. 37.** (ex 16. 119) Sgobio, Pistone, Maura Cossutta.

Al comma 5, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

g) le spese relative ai costi e agli oneri per i rinnovi contrattuali.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Verdi-l'Ulivo n. 1, 3, 7, 8, 10.

- ◦ **19. 38.** (ex 16. 86) Cento, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 5, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

g) le spese relative ai costi e agli oneri per i rinnovi contrattuali.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo.

- ◦ **19. 39.** (ex 16. 39) Michele Ventura, Leoni, Marone, Bielli, Montecchi, Sabbattini, Morgando, Roberto Barbieri, Villetti, Cusumano, Buemi, Pistone, Lion, Gambini, Crucianelli, Sereni, Manzini, Amici, Abbondanzieri, Raffaella Mariani, Galeazzi, Buffo, Vigni.

Al comma 5, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

g) le spese relative ai costi e agli oneri per i rinnovi contrattuali.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Comunisti Italiani.

- ◦ **19. 40.** (ex 16. 109) Sgobio, Pistone, Maura Cossutta.

Al comma 5, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

g) le spese relative ai costi e agli oneri per i rinnovi contrattuali.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-l'Ulivo.

- ◦ **19. 41.** (ex 16. 79) Milana, Stradiotto, Lusetti, Fioroni, Ruggieri, Lettieri, Molinari, Iannuzzi.

Al comma 5, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

g) le spese relative ai costi e agli oneri per i rinnovi contrattuali.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Verdi-l'Ulivo.

- ◦ **19. 42.** (ex 16. 98) Boato, Pecoraro Scanio, Zanella, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al comma 5, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

g) le spese sostenute dagli enti locali territoriali per la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili (LSU) tramite assunzione nei ruoli organici o in società miste.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Comunisti Italiani.

- **19. 43.** (ex 16. 112) Sgobio, Pistone, Maura Cossutta.

Al comma 5, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

g) le spese sostenute dagli enti locali territoriali per la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili (LSU) tramite assunzione nei ruoli organici o in società miste.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo.

- **19. 44.** (ex 16. 35) Michele Ventura, Leoni, Marone, Bielli, Montecchi, Sabbatini, Morgando, Roberto Barbieri, Villetti, Cusumano, Buemi, Pistone, Lion, Gambini, Crucianelli, Sereni, Manzini, Amici, Abbondanzieri, Raffaella Mariani, Galeazzi, Buffo, Vigni.

Al comma 5, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

g) le spese sostenute dagli enti locali territoriali per la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili (LSU) tramite assunzione nei ruoli organici o in società miste.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-l'Ulivo.

- **19. 45.** (ex 16. 68) Milana, Fioroni, Molinari, Lusetti, Lettieri, Ruggieri, Iannuzzi.

Al comma 5, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

g) le spese sostenute dagli enti locali territoriali per la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili (LSU) tramite assunzione nei ruoli organici o in società miste.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Verdi-l'Ulivo.

- **19. 46.** (ex 16. 101) Boato, Pecoraro Scanio, Zanella, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Le disposizioni di cui al comma 5 devono interpretarsi come confronto tra informazioni quanto più possibili omogenee, computando o detraendo, se del caso, entrate e spese per le quali siano intervenute modifiche legislative riguardanti il trasferimento o l'attribuzione di nuove funzioni o di nuove entrate proprie o altresì connesse all'effettuazione di servizi o all'acquisto di beni di cui alla lettera e) del medesimo comma.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-l'Ulivo.

19. 47. (ex 16. 90) Milana.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 24, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e al comma 4 del presente articolo devono interpretarsi nel senso che l'obiettivo posto a carico di ciascuna provincia o comune con popolazione superiore a 5.000 abitanti si ritiene comunque conseguito ad avvenuto raggiungimento dell'avanzo finanziario contemplato dalle citate disposizioni, a prescindere dalla sua effettiva consistenza o misura.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-l'Ulivo.

19. 48. (ex 16. 91) Milana.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. All'articolo 24, comma 9, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come modificato dall'articolo 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 13, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2002, n. 75, il secondo e il terzo periodo sono abrogati.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Comunisti Italiani.

◦ 19. 49. (ex 16. 113) Sgobio, Pistone, Maura Cossutta.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. All'articolo 24, comma 9, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come modificato dall'articolo 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 13, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2002, n. 75, il secondo e il terzo periodo sono abrogati.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-l'Ulivo.

◦ 19. 51. (ex 16. 69) Stradiotto, Milana, Lusetti, Fioroni, Lettieri, Molinari, Ruggeri.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. All'articolo 24, comma 9, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come modificato dall'articolo 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 13, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2002, n. 75, il secondo e il terzo periodo sono abrogati.

◦ *19. 50. (ex 16. 92) Boato, Pecoraro Scanio, Zanella, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. All'articolo 24, comma 9, della legge 28 dicembre 2001, n. 448,

come modificato dall'articolo 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 13, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2002, n. 75, il secondo e il terzo periodo sono abrogati.

◦ *19. 52. (ex 16. 37) Michele Ventura, Leoni, Marone, Bielli, Montecchi, Sabbatini, Morgando, Roberto Barbieri, Villetti, Cusumano, Buemi, Pistone, Lion, Gambini, Crucianelli, Sereni, Manzini, Amici, Abbondanzieri, Raffaella Mariani, Galeazzi, Buffo, Vigni.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. All'articolo 24, comma 9, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come modificato dall'articolo 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 13, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2002, n. 75, il secondo e il terzo periodo sono abrogati.

- *19. 53. (ex 16. 151) Blasi, Crosetto, Patria, Zorzato.

Sopprimere il comma 8.

Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di sinistra-l'Ulivo, Margherita, DL-l'Ulivo, Misto-Comunisti Italiani, Misto-Verdi-l'Ulivo, Misto-Socialisti Democratici Italiani e Misto-UDEUR-Popolari per l'Europa.

- ○ 19. 54. (ex 16. 30 e 16. 48) Michele Ventura, Leoni, Marone, Bielli, Montecchi, Sabattini, Morgando, Roberto Barbieri, Villetti, Cusumano, Buemi, Pistone, Lion, Gambini, Crucianelli, Bielli, Sereni, Mancini, Amici, Abbondanzieri, Raffaella Mariani, Galeazzi, Buffo, Vigni, Tidei, Olivieri, Benvenuto, Tolotti, Calzolaio, Vianello, De Brasi.

Sopprimere il comma 8.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Comunisti Italiani.

- ○ 19. 55. (ex 16. 120) Sgobio, Pistone, Maura Cossutta.

Al comma 8, sostituire le parole da: programmato fino alla fine del comma con le seguenti: reale aumentato del 3 per cento.

Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista.

- 19. 57. (ex 16. 25.) Russo Spena, Giordano, Mascia.

Al comma 9, dopo le parole: di concerto con il Ministro dell'interno, aggiungere le

seguenti: e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

- *19. 58. (ex 16. 93) Boato, Pecoraro Scanio, Zanella, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al comma 9, dopo le parole: di concerto con il Ministro dell'interno, aggiungere le seguenti: e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

- *19. 59. (ex 16. 143) Crosetto, Patria, Zorzato, Blasi.

Al comma 9, dopo le parole: di concerto con il Ministro dell'interno, aggiungere le seguenti: e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

- *19. 60. (ex 16. 115) Sgobio, Pistone, Maura Cossutta.

Al comma 9, dopo le parole: di concerto con il Ministro dell'interno, aggiungere le seguenti: e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

- *19. 61. (ex 16. 70) Fioroni, Milana, Lusetti, Stradiotto, Lettieri, Molinari, Ruggeri, Iannuzzi, Meduri.

Al comma 9, dopo le parole: di concerto con il Ministro dell'interno, aggiungere le seguenti: e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

- *19. 62. (ex 16. 36) Michele Ventura, Leoni, Marone, Bielli, Montecchi, Sabattini, Morgando, Roberto Barbieri, Villetti, Cusumano, Buemi, Pistone, Lion, Gambini, Crucianelli, Sereni, Manzini, Amici, Abbondanzieri, Raffaella Mariani, Galeazzi, Buffo, Vigni.

Al comma 9, aggiungere in fine il seguente periodo: Al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi di cui al presente articolo, gli stessi enti possono costituire società consortili con le locali strutture specialistiche universitarie, di ricerca e di alta formazione europea per l'attuazione dei necessari controlli.

19. 63. (ex 16. 132) Casero, Verro, Antonio Leone.

(Approvato)

Sopprimere il comma 11.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Verdi-l'Ulivo nn. 8, 10.

19. 64. (ex 16. 88) Pecoraro Scanio, Boato, Zanella, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Sostituire il comma 11 con il seguente:

11. In caso di mancato conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno da parte del comparto degli enti locali, gli enti che non rispettano i parametri riferiti al disavanzo non possono procedere ad assunzioni di personale o ricorrere all'indebitamento per investimenti.

Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di sinistra-l'Ulivo, Margherita, DL-l'Ulivo, Misto-Comunisti Italiani, Misto-Verdi-l'Ulivo, Misto-Socialisti Democratici Italiani e Misto-UDEUR-Popolari per l'Europa.

◦ **19. 65.** (ex 16. 31 e 16. 51) Michele Ventura, Leoni, Marone, Bielli, Montecchi, Sabattini, Morgando, Roberto Barbieri, Villetti, Cusumano, Buemi, Pistone, Lion, Gambini, Crucianelli, Sereni, Mancini, Amici, Abbondanzieri, Raffaella Mariani, Galeazzi, Buffo, Vigni, Tidei, Olivieri, Benvenuto, Tolotti, Calzolaio, Vianello, De Brasi, Rava.

Sostituire il comma 11 con il seguente:

11. In caso di mancato conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno da parte del comparto degli enti locali, gli

enti che non rispettano i parametri riferiti al disavanzo non possono procedere ad assunzioni di personale o ricorrere all'indebitamento per investimenti.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Comunisti Italiani.

◦ **19. 66.** (ex 16. 121) Sgobio, Pistone, Maura Cossutta.

Al comma 11, sostituire le parole: degli obiettivi di cui ai commi 4 e 5 *con le seguenti:* dell'obiettivo di cui al comma 4.

19. 67. (Nuova formulazione) (ex 16. 16 e 16. 84) Stradiotto, Lettieri, Pinza, Santagata, Frigato, Bottino, Ruggieri, Molinari, Milana, Lusetti, Grandi, Iannuzzi.

(Approvato)

Al comma 11, primo periodo, dopo le parole: degli obiettivi, *aggiungere le seguenti:* relativi al disavanzo finanziario di cassa.

Seguono compensazioni del Gruppo UDC (CCD-CDU).

19. 68. (ex 16. 19) Liotta.

Al comma 11, sostituire le parole da: delle province e dei comuni *fino alla fine del comma con le seguenti:* del complesso delle province e dei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, ai predetti enti è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-l'Ulivo.

19. 69. (ex 16. 65) Milana.

Al comma 11, primo periodo, sostituire le parole da: non possono *fino alla fine del comma con le seguenti:* sono tenuti a recuperare nel bilancio dell'anno successivo lo scarto finanziario rispetto all'obiet-

tivo di disavanzo relativo all'anno di riferimento del patto. In caso di mancato recupero, il Ministero dell'economia e delle finanze può procedere direttamente al recupero dello scarto attraverso riduzioni di trasferimenti, a qualsiasi titolo dovuti, o di compartecipazioni ai tributi erariali, di importo pari agli scostamenti. In caso di reiterati comportamenti di mancato rispetto degli obiettivi di contenimento del disavanzo, le sanzioni di cui al periodo precedente possono essere aumentate sino al 10 per cento dello scarto finanziario. Le predette sanzioni possono essere altresì aumentate se il mancato rispetto concorre ad una inadempienza nazionale che produca una sanzione nei riguardi dell'Italia da parte delle Comunità europee. Con regolamento da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, definisce criteri e modalità per l'applicazione dei rimborsi e delle sanzioni.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-l'Ulivo.

- **19. 70.** (ex 16. 72) Milana, Lusetti, Stradiotto, Fioroni, Lettieri, Molinari, Ruggeri, Iannuzzi.

Al comma 11, primo periodo, sostituire le parole da: non possono fino alla fine del comma con le seguenti: sono tenuti a recuperare nel bilancio dell'anno successivo lo scarto finanziario rispetto all'obiettivo di disavanzo relativo all'anno di riferimento del patto. In caso di mancato recupero, il Ministero dell'economia e delle finanze può procedere direttamente al recupero dello scarto attraverso riduzioni di trasferimenti, a qualsiasi titolo dovuti, o di compartecipazioni ai tributi erariali, di importo pari agli scostamenti. In caso di reiterati comportamenti di mancato rispetto degli obiettivi di contenimento del disavanzo, le sanzioni di cui al

periodo precedente possono essere aumentate sino al 10 per cento dello scarto finanziario. Le predette sanzioni possono essere altresì aumentate se il mancato rispetto concorre ad una inadempienza nazionale che produca una sanzione nei riguardi dell'Italia da parte delle Comunità europee. Con regolamento da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, definisce criteri e modalità per l'applicazione dei rimborsi e delle sanzioni.

- ***19. 71.** (ex 16. 60) Michele Ventura, Leoni, Marone, Bielli, Montecchi, Sabbatini, Morgando, Roberto Barbieri, Villetti, Cusumano, Buemi, Pistone, Lion, Gambini, Crucianelli, Sereni, Mancini, Amici, Abbondanzieri, Raffaella Mariani, Galeazzi, Buffo, Vigni.

Al comma 11, primo periodo, sostituire le parole da: non possono fino alla fine del comma con le seguenti: sono tenuti a recuperare nel bilancio dell'anno successivo lo scarto finanziario rispetto all'obiettivo di disavanzo relativo all'anno di riferimento del patto. In caso di mancato recupero, il Ministero dell'economia e delle finanze può procedere direttamente al recupero dello scarto attraverso riduzioni di trasferimenti, a qualsiasi titolo dovuti, o di compartecipazioni ai tributi erariali, di importo pari agli scostamenti. In caso di reiterati comportamenti di mancato rispetto degli obiettivi di contenimento del disavanzo, le sanzioni di cui al periodo precedente possono essere aumentate sino al 10 per cento dello scarto finanziario. Le predette sanzioni possono essere altresì aumentate se il mancato rispetto concorre ad una inadempienza nazionale che produca una sanzione nei riguardi dell'Italia da parte delle Comunità europee. Con regolamento da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore

della presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, definisce criteri e modalità per l'applicazione dei rimborsi e delle sanzioni.

- *19. 72. (ex 16. 95) Boato, Pecoraro Scanio, Zanella, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al comma 11, primo periodo, sostituire le parole da: non possono fino alla fine del comma con le seguenti: sono tenuti a recuperare nel bilancio dell'anno successivo lo scarto finanziario rispetto all'obiettivo di disavanzo relativo all'anno di riferimento del patto. In caso di mancato recupero, il Ministero dell'economia e delle finanze può procedere direttamente al recupero dello scarto attraverso riduzioni di trasferimenti, a qualsiasi titolo dovuti, o di compartecipazioni ai tributi erariali, di importo pari agli scostamenti. In caso di reiterati comportamenti di mancato rispetto degli obiettivi di contenimento del disavanzo, le sanzioni di cui al periodo precedente possono essere aumentate sino al 10 per cento dello scarto finanziario. Le predette sanzioni possono essere altresì aumentate se il mancato rispetto concorre ad una inadempienza nazionale che produca una sanzione nei riguardi dell'Italia da parte delle Comunità europee. Con regolamento da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, definisce criteri e modalità per l'applicazione dei rimborsi e delle sanzioni.

- * 19. 73. (ex 16. 122.) Sgobio, Pistone, Maura Cossutta.

Al comma 11, primo periodo, sopprimere le parole da: a qualsiasi titolo fino a: per il periodo di riferimento.

Conseguentemente, sopprimere il secondo periodo.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-l'Ulivo.

- ◦ 19. 74. (ex 16. 73) Fioroni, Milana, Lusetti, Stradiotto, Lettieri, Ruggeri, Iannuzzi, Meduri.

Al comma 11, primo periodo, sopprimere le parole da: a qualsiasi titolo fino a: per il periodo di riferimento.

Conseguentemente, sopprimere il secondo periodo.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo.

- ◦ 19. 75. (ex 16. 44) Michele Ventura, Leoni, Marone, Bielli, Montecchi, Sabbatini, Morgando, Roberto Barbieri, Villetti, Cusumano, Buemi, Pistone, Lion, Gambini, Crucianelli, Sereni, Mancini, Amici, Abbondanzieri, Raffaella Mariani, Galeazzi, Buffo, Vigni.

Al comma 11, primo periodo, sopprimere le parole da: a qualsiasi titolo fino a: per il periodo di riferimento.

Conseguentemente, sopprimere il secondo periodo.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Verdi-l'Ulivo.

- ◦ 19. 76. (ex 16. 102) Boato, Pecoraro Scanio, Zanella, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al comma 11, primo periodo, sopprimere le parole da: a qualsiasi titolo sino a: per il periodo di riferimento.

Conseguentemente, sopprimere il secondo periodo.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Comunisti Italiani.

- ◦ 19. 77. (ex 16. 123) Sgobio, Pistone, Maura Cossutta.

Al comma 11, primo periodo, sopprimere le parole: a qualsiasi titolo.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Verdi-l'Ulivo nn. 7, 10, 11.

19. 78. (ex 16. 87) Cento, Pecoraro Scania, Boato, Bulgarelli, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 11, primo periodo, sopprimere le parole: e, inoltre, non possono ricorrere all'indebitamento per gli investimenti.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo.

◦ **19. 79.** (ex 16. 47) Michele Ventura, Leoni, Marone, Bielli, Montecchi, Sabbatini, Morgando, Roberto Barbieri, Villetti, Cusumano, Buemi, Pistone, Lion, Gambini, Crucianelli, Sereni, Mancini, Amici, Abbondanzieri, Raffaella Mariani, Galeazzi, Buffo, Vigni.

Al comma 11, primo periodo, sopprimere le parole: e, inoltre, non possono ricorrere all'indebitamento per gli investimenti.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-l'Ulivo.

◦ **19. 80.** (ex 16. 74) Lusetti, Fioroni, Milana, Stradiotto, Lettieri, Molinari, Ruggeri.

Al comma 11, primo periodo, sopprimere le parole: e, inoltre, non possono ricorrere all'indebitamento per gli investimenti.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Verdi-l'Ulivo.

◦ **19. 81.** (ex 16. 103) Boato, Pecoraro Scania, Zanella, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al comma 11, primo periodo, sopprimere le parole: e, inoltre, non possono ricorrere all'indebitamento per gli investimenti.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Comunisti Italiani.

◦ **19. 82.** (ex 16. 124) Sgobio, Pistone, Maura Cossutta.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-bis. In deroga a quanto disposto dal comma 11, limitatamente all'anno 2003, le amministrazioni dello Stato, le agenzie, gli enti pubblici non economici, le regioni e gli altri enti locali che hanno vuoti di organico possono effettuare, relativamente alle qualifiche di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e sue successive modifiche e integrazioni, assunzioni di soggetti collocati in attività socialmente utili.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Verdi-l'Ulivo nn. 1, 3, 9.

19. 83. (ex 16. 89) Cento, Pecoraro Scania, Zanella, Boato, Bulgarelli, Cima, Lion, Buemi.

Sostituire il comma 12 con il seguente:

12. Per le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, il collegio dei revisori dei conti verifica, per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, il rispetto degli obiettivi di cui ai commi 4 e 5. Qualora gli obiettivi non siano stati rispettati, il collegio ne dà comunicazione al Ministero dell'interno. Della mancata comunicazione rispondono personalmente i componenti del collegio inadempiente.

19. 84. (Nuova formulazione) (ex 16. 80) Stradiotto.

(Approvato)

Al comma 12, secondo periodo, sostituire le parole: con decreto del Ministero dell'interno *con le seguenti:* con decreto del Ministro dell'interno.

Conseguentemente, allo stesso periodo, sostituire le parole: con il Ministero dell'economia e delle finanze *con le seguenti:* con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Conseguentemente, allo stesso periodo, dopo le parole: con il Ministero dell'economia e delle finanze, *aggiungere le seguenti:* e d'intesa con la Conferenza Stato-città e autonomie locali.

19. 85. (ex 16. 63) Michele Ventura, Leoni, Marone, Bielli, Montecchi, Sabbatini, Morgando, Roberto Barbieri, Villetti, Cusumano, Buemi, Pistone, Lion, Gambini, Crucianelli, Sereni, Mancini, Amici, Abbondanzieri, Raffaella Mariani, Galeazzi, Buffo, Vigni.

Al comma 12, secondo periodo, dopo le parole: con il Ministero dell'economia e delle finanze, *aggiungere le seguenti:* e d'intesa con la Conferenza Stato-città e autonomie locali.

***19. 86.** (ex 16. 125) Sgobio, Pistone, Maura Cossutta.

Al comma 12, secondo periodo, dopo le parole: con il Ministero dell'economia e delle finanze, *aggiungere le seguenti:* e d'intesa con la Conferenza Stato-città e autonomie locali.

***19. 87.** (ex 16. 104) Boato, Pecoraro Scanio, Zanella, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al comma 12, secondo periodo, dopo le parole: con il Ministero dell'economia e delle finanze, *aggiungere le seguenti:* e d'intesa con la Conferenza Stato-città e autonomie locali.

***19. 88.** (ex 16. 145) Crosetto, Patria, Zorzato, Blasi, Mauro.

Al comma 12, secondo periodo, dopo le parole: con il Ministero dell'economia e delle finanze, *aggiungere le seguenti:* e d'intesa con la Conferenza Stato-città e autonomie locali.

***19. 89.** (ex 16. 75) Ruggieri, Fioroni, Milana, Lusetti, Molinari, Lettieri, Stradiotto, Iannuzzi, Meduri.

Al comma 12, secondo periodo, dopo le parole: con il Ministero dell'economia e delle finanze, *aggiungere le seguenti:* e d'intesa con la Conferenza Stato-città e autonomie locali.

***19. 90.** (ex 16. 50) Michele Ventura, Leoni, Marone, Bielli, Montecchi, Sabbatini, Morgando, Roberto Barbieri, Villetti, Cusumano, Buemi, Pistone, Lion, Gambini, Crucianelli, Sereni, Mancini, Amici, Abbondanzieri, Raffaella Mariani, Galeazzi, Buffo, Vigni.

Al comma 12, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Gli enti che non inviano le certificazioni sono considerati inadempienti al patto e, sino all'invio delle certificazioni, che può avvenire entro un periodo successivo da determinarsi con lo stesso decreto del Ministro dell'interno, si applicano ai medesimi le sanzioni predisposte per gli enti che non rispettano il patto.

****19. 91.** (ex 16. 76) Fioroni, Lettieri, Milana, Lusetti, Ruggieri, Stradiotto, Molinari, Iannuzzi.

Al comma 12, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Gli enti che non inviano le certificazioni sono considerati inadempienti al patto e, sino all'invio delle certificazioni, che può avvenire entro un periodo successivo da determinarsi con lo stesso decreto del Ministro dell'interno, si applicano ai medesimi le sanzioni predisposte per gli enti che non rispettano il patto.

****19. 92.** (ex 16. 148) Patria, Zorzato, Blasi, Crosetto.

Al comma 12, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Gli enti che non inviano le certificazioni sono considerati inadempienti al patto e, sino all'invio delle certificazioni, che può avvenire entro un periodo successivo da determinarsi con lo stesso decreto del Ministro dell'interno, si applicano ai medesimi le sanzioni predisposte per gli enti che non rispettano il patto.

****19. 93.** (ex 16. 126) Sgobio, Pistone, Maura Cossutta.

Al comma 12, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Gli enti che non inviano le certificazioni sono considerati inadempienti al patto e, sino all'invio delle certificazioni, che può avvenire entro un periodo successivo da determinarsi con lo stesso decreto del Ministro dell'interno, si applicano ai medesimi le sanzioni predisposte per gli enti che non rispettano il patto.

****19. 94.** (ex 16. 105) Boato, Pecoraro Scanio, Zanella, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al comma 12, aggiungere in fine il seguente periodo: Le somme che i comuni trasferiscono alle unioni di comuni per la gestione associata di servizi e funzioni non sono computate ai fini del calcolo per la verifica del rispetto del patto di stabilità.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Comunisti Italiani.

◦ **19. 95.** (ex 16. 127) Sgobio, Pistone, Maura Cossutta.

Al comma 12, aggiungere in fine il seguente periodo: Le somme che i comuni trasferiscono alle unioni di comuni per la gestione associata di servizi e funzioni non sono computate ai fini del calcolo per la verifica del rispetto del patto di stabilità.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Verdi-l'Ulivo.

◦ **19. 96.** (ex 16. 106) Boato, Pecoraro, Zanella, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Sopprimere il comma 13.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo.

19. 97. (ex 16. 33) Michele Ventura, Montecchi, Leoni, Amici, Marone, Sabattini, Bielli, Sereni, Bressa, Boato, Buemi, Sgobio.

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

ART. 19-bis.

(Comunicazione al Parlamento).

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette ogni tre mesi al Parlamento, alla Conferenza unificata di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro una relazione sull'andamento della finanza pubblica, in relazione al rispetto dei parametri di finanza pubblica definiti nel patto di stabilità e di crescita.

2. La relazione fornisce analiticamente il quadro dei principali aggregati della finanza pubblica nonché dei parametri macroeconomici e propone al Parlamento, ove occorra, le necessarie misure correttive.

3. Sulla relazione e sulla proposta di cui al comma 2, la Conferenza unificata e il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro trasmettono al Parlamento il proprio parere.

19. 01. (ex 16. 01) Michele Ventura, Nicola Rossi, Agostini, Cabras.

(A.C. 3200-bis – Sezione 3)**ARTICOLO 20 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO****ART. 20.***(Disposizioni varie per le regioni).*

1. Al fine di avviare l'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione e in attesa di definire le modalità per il passaggio al sistema di finanziamento attraverso la fiscalità, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione e con le amministrazioni statali interessate e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, procede alla ricognizione di tutti i trasferimenti erariali di parte corrente, non localizzati, attualmente attribuiti alle regioni per farli confluire in un fondo unico da istituire presso il Ministero dell'economia e delle finanze. I criteri di ripartizione del fondo sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

2. All'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, le parole: « 30 settembre 2002 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2003 ».

3. L'articolo 6 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, è sostituito dal seguente:

« ART. 6. – *(Rideterminazione delle aliquote per il finanziamento delle funzioni conferite)* – 1. Il trasferimento dal bilancio dello Stato delle risorse individuate dai decreti del Presidente del Consiglio dei

ministri, emanati ai sensi dell'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, ad esclusione di quelle relative all'esercizio delle funzioni nei settori del trasporto pubblico locale e della salute umana e veterinaria, cessa a decorrere dal 1° gennaio 2004.

2. Entro il 30 giugno 2003, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, vengono rideterminate le aliquote di cui agli articoli 2 e 3 e la quota di compartecipazione di cui all'articolo 4, al fine di assicurare la necessaria copertura degli oneri connessi alle funzioni attribuite alle regioni a statuto ordinario ».

4. Per gli anni 2001 e 2002 la perdita di gettito realizzata dalle regioni a statuto ordinario derivante dalla riduzione dell'accisa sulla benzina a lire 242 a litro, non compensata dal maggior gettito delle tasse automobilistiche, come determinato dall'articolo 17, comma 22, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è assunta a carico del bilancio dello Stato nella misura complessiva annua di euro 342,583 milioni da erogare, rispettivamente, negli anni 2003 e 2004. Alla ripartizione tra le regioni del suddetto importo si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

5. In attuazione dell'articolo 38 dello statuto della Regione siciliana, di cui al regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, il contributo di solidarietà nazionale per gli anni 2001-2005, quantificato in 80 milioni di euro per ciascun anno, è corrisposto alla regione Sicilia mediante limiti di impegno quindicennali pari a 23 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2004, a 8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005 e ad ulteriori 8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006. Utilizzando la proiezione pluriennale di tale somma, la regione è autorizzata a con-

trarre mutui di durata quindicennale. L'erogazione del contributo è subordinata alla redazione di un piano economico degli investimenti che la regione Sicilia è tenuta a realizzare, finalizzato all'aumento del rapporto tra PIL regionale e PIL nazionale.

6. Per la copertura del maggior fabbisogno della spesa sanitaria di cui all'articolo 101 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 52, comma 3, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, quantificato in 196 milioni di euro annui, alla regione Friuli-Venezia Giulia è riconosciuta, a decorrere dall'anno 2003, una maggiore compartecipazione ai tributi statali di pari importo.

7. Al fine di regolare i rapporti finanziari tra lo Stato e la regione Friuli-Venezia Giulia conseguenti al trasferimento a carico dello Stato degli oneri connessi al personale e alle funzioni ATA di cui all'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, nonché all'assegnazione alle province dell'imposta sulle formalità di trascrizione, iscrizione e annotazione dei veicoli al pubblico registro automobilistico (PRA) di cui all'articolo 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e all'assegnazione agli enti locali dell'aumento dell'addizionale provinciale e comunale sul consumo di energia elettrica, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, come sostituito dall'articolo 10, comma 9, della legge 13 maggio 1999, n. 133, la compartecipazione ai tributi statali della regione Friuli Venezia Giulia è ridotta, a decorrere dall'anno 2003, per un importo complessivo di 49 milioni di euro annui.

8. All'articolo 49, primo comma, numero 4), dello statuto speciale della regione Friuli Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e successive modificazioni, le parole: « sei decimi » sono sostituite dalle seguenti: « otto decimi » in attuazione dei commi 6 e 7.

9. Restano fermi i limiti di impegno di 13 milioni di euro a decorrere dall'anno

2002 e di 25,82 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003 stabiliti dall'articolo 101 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 52, comma 3, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, limitatamente ai mutui già assunti dalla regione.

10. Ai fini della definizione dei rapporti finanziari pregressi tra lo Stato e la regione Friuli Venezia Giulia le devoluzioni alla regione sono ridotte dell'importo di euro 54 milioni. Detto importo è pari alla differenza tra i crediti dello Stato, di cui alla normativa richiamata al comma 7, relativi alle risorse connesse all'attribuzione alle province dell'imposta sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli al PRA relativa agli anni 1999-2002, all'assegnazione agli enti locali dell'incremento dell'addizionale provinciale e comunale sul consumo di energia elettrica relativa agli anni 2000-2002, nonché alle risorse relative alle funzioni e al personale ATA per gli anni 2000-2002, e i debiti dello Stato per la copertura del maggior fabbisogno sanitario relativo all'anno 2000. La riduzione è operata in misura pari a euro 14 milioni nell'anno 2003 e a euro 20 milioni in ciascuno degli anni 2004 e 2005.

11. Nel caso in cui dovesse verificarsi una significativa modificazione del quadro finanziario di riferimento, lo Stato e la regione Friuli-Venezia Giulia provvedono alla revisione dei rapporti regolati dal presente articolo, secondo le procedure previste dall'articolo 63, secondo comma, dello statuto speciale della regione Friuli Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1.

12. Qualora gli enti territoriali ricorrano all'indebitamento per finanziare spese diverse da quelle di investimento, in violazione dell'articolo 119 della Costituzione, i relativi atti e contratti sono nulli. Le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti possono irrogare agli amministratori, che hanno assunto la relativa delibera, la condanna ad una sanzione pecuniaria pari ad un minimo di cinque e fino ad un massimo di venti volte l'indennità di carica percepita al momento di commissione della violazione.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTI
PRESENTATI ALL'ARTICOLO 20
DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 20.

(Disposizioni varie per le regioni)

Sopprimere il comma 1.

20. 1. (ex 17. 8) Russo Spena, Giordano, Mascia.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: di concerto con aggiungere le seguenti: il Ministro per gli affari regionali e.

Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, dopo le parole: di concerto con aggiungere le seguenti: il Ministro per gli affari regionali e.

20. 34. (ex 17. 45.) Governo.

(Approvato)

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: sentita con le seguenti: d'intesa con.

20. 2. (ex 17. 26 e 17. 43) Grandi, Buffo, Bellini, Cialente, Fumagalli, Grillini, Panattoni, Pisa, Zanotti, Michele Ventura, Montecchi, Marone, Leoni, Amici, Sabattini, Bielli, Sereni, Bressa, Boato, Buemi, Sgobio.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano con le seguenti: la Conferenza unificata di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Conseguentemente, al secondo periodo, sostituire le parole: la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano con le seguenti: la Conferenza

unificata di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

◦ **20. 3.** *(Testo così modificato nel corso della seduta)* (ex 17. 37) Lettieri, Lusetti, Milana, Fioroni, Ruggieri, Molinari, Stradiotto, Iannuzzi.

(Approvato)

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano con le seguenti: la Conferenza unificata di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Conseguentemente, al secondo periodo, sostituire le parole: la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano con le seguenti: la Conferenza unificata di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

◦ ***20. 4.** (ex 17. 35 e 17. 36) Michele Ventura, Leoni, Marone, Bielli, Montecchi, Sabattini, Morgando, Roberto Barbieri, Villetti, Cusumano, Buemi, Pistone, Lion, Gambini, Crucianelli, Sereni, Manzini, Amici, Abbondanzieri, Raffaella Mariani, Galeazzi, Buffo, Vigni.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano con le seguenti: la Conferenza unificata di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Conseguentemente, al secondo periodo, sostituire le parole: la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano con le seguenti: la Conferenza unifi-

cata di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

- *20. 5. (ex 17. 38) Boato, Pecoraro Scanio, Zanella, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano *con le seguenti:* la Conferenza unificata di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Conseguentemente, al secondo periodo, sostituire le parole: la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano *con le seguenti:* la Conferenza unificata di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

- *20. 6. (ex 17. 40) Sgobio, Pistone, Maura Cossutta.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano *con le seguenti:* la Conferenza unificata di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Conseguentemente, al secondo periodo, sostituire le parole: la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano *con le seguenti:* la Conferenza unificata di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

- *20. 7. (ex 17. 50) Zorzato, Blasi, Crosetto, Patria.

(Approvato)

Al comma 2, sostituire le parole da: « 30 settembre 2002 » *con le seguenti:* « entro il 30 settembre 2002, sulla base dei dati consuntivi risultanti per l'anno 2001 » sono

sostituite dalle seguenti: « entro il 30 novembre 2003, sulla base dei dati consuntivi risultanti per l'anno 2002 ».

- 20. 8. (ex 17. 25) Michele Ventura, Montecchi, Sabattini, Marone, Leoni, Amici, Bielli, Sereni, Bressa, Boato, Buemi, Sgobio.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Entro il 30 giugno 2003 sono definitivamente individuate le risorse finanziarie, umane e strumentali relative alle funzioni conferite con i decreti legislativi attuativi della legge 15 marzo 1997, n. 59, tenendo conto dei fabbisogni aggiuntivi determinati, sulla base del principio di congruità, dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri già emanati, nonché di quelli necessari per i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri ancora da definire.

Seguono compensanzioni del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo.

- 20. 9. (ex 17. 24) Michele Ventura, Montecchi, Bielli, Sabattini, Marone, Leoni, Amici, Sereni, Bressa, Boato, Buemi, Sgobio.

Al comma 3, capoverso ART. 6, sopprimere il comma 1.

- *20. 10. (ex 17. 34) Michele Ventura, Leoni, Marone, Bielli, Montecchi, Sabattini, Morgando, Roberto Barbieri, Villetti, Cusumano, Buemi, Pistone, Lion, Gambini, Crucianelli, Sereni, Manzini, Amici, Abbondanzieri, Raffaella Mariani, Galeazzi, Buffo, Vigni.

Al comma 3, capoverso ART. 6, sopprimere il comma 1.

- *20. 11. (ex 17. 41) Sgobio, Pistone, Maura Cossutta.

Al comma 3, capoverso ART. 6, sopprimere il comma 1.

Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di sinistra-l'Ulivo, Margherita, DL-l'Ulivo, Misto-Comunisti Italiani, Misto-Verdi-l'Ulivo, Misto-Socialisti Democratici Italiani e Misto-UDEUR-Popolari per l'Europa.

- **20. 12.** (ex 17. 15) Tidei, Olivieri, Benvenuto, Tolotti, Ventura, Calzolaio, Vianello, De Brasi, Pistone.

Al comma 3, capoverso ART. 6, comma 1, sopprimere le parole: ad esclusione fino a: salute umana e veterinaria.

- 20. 13.** (ex 17. 23) Michele Ventura, Montecchi, Amici, Bielli, Sabattini, Marone, Leoni, Sereni, Bressa, Boato, Buemi, Sgobio.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Le disposizioni di cui al comma 5 dell'articolo 15 e di cui all'articolo 16 non si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano.

- 20. 14.** (ex 17. 32) Zeller, Brugger, Detomas, Widmann, Collè, Boato, Olivieri.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole da: nella misura complessiva fino alla fine del comma con le seguenti: nella totalità.

Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione comunista.

- 20. 15.** (ex 17. 9) Russo Spina, Giordano, Mascia.

Al comma 4, ultimo periodo, dopo la parola: Alla, aggiungere le seguenti: definitiva quantificazione e.

- 20. 16.** (ex 17. 22) Michele Ventura, Montecchi, Sabattini, Amici, Bielli, Marone, Leoni, Sereni, Bressa, Boato, Buemi, Sgobio.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Per garantire l'invarianza del gettito delle entrate tributarie spettanti alla regione Sicilia in virtù dell'articolo 36 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, si provvede, con oneri a carico del bilancio dello Stato, mediante misure volte a compensare le minori entrate conseguenti all'applicazione della presente legge, nonché quelle derivanti da misure agevolative, mediante crediti d'imposta, già disposte con leggi entrate in vigore anteriormente. L'ammontare delle predette misure compensative sarà determinato con successivo provvedimento da emanarsi d'intesa con la regione Sicilia, anche sulla base delle risultanze prodotte dall'Agenzia delle entrate - Struttura di gestione.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo.

- **20. 17.** (ex 17. 21) Michele Ventura, Montecchi, Marone, Sabattini, Amici, Bielli, Leoni, Sereni, Bressa, Boato, Buemi, Sgobio.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Per garantire l'invarianza del gettito delle entrate tributarie spettanti alla regione Sicilia in virtù dell'articolo 36 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, si provvede, con oneri a carico del bilancio dello Stato, mediante misure volte a compensare le minori entrate conseguenti all'applicazione

della presente legge, nonché quelle derivanti da misure agevolative, mediante crediti d'imposta, già disposte con leggi entrate in vigore anteriormente. L'ammontare delle predette misure compensative sarà determinato con successivo provvedimento da emanarsi d'intesa con la regione Sicilia, anche sulla base delle risultanze prodotte dall'Agenzia delle entrate - Struttura di gestione.

Seguono compensazioni del Gruppo UDC (CCD-CDU).

- **20. 18.** (ex 17. 47) Romano, Giuseppe Drago, Liotta, Giuseppe Gianni, Naro, D'Alia, Grillo, Filippo Maria Drago, Lucchese, Germanà, Floresta.

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nell'ambito della definizione dei rapporti finanziari pregressi tra lo Stato e la regione Sicilia, in base alle risultanze dei lavori svolti dal Comitato tecnico, istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 ottobre 2001, n. 10, è attribuita alla regione Sicilia la somma di euro 794 milioni da corrispondere entro il 31 dicembre 2003.

Seguono compensazioni del Gruppo UDC (CCD-CDU).

- 20. 19.** (ex 17. 46) Romano, Giuseppe Drago, Liotta, Grillo, Naro, Lucchese, D'Alia, Filippo Maria Drago, Giuseppe Gianni, Floresta.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Nell'ambito della definizione dei rapporti finanziari pregressi tra lo Stato e la regione Sicilia, in base alle risultanze dei lavori svolti dal comitato tecnico, istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 ottobre 2001, n. 10, è attribuita alla regione Sicilia la somma di euro 794 milioni da corrispondere entro il 31 dicembre 2003.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo.

- 20. 20.** (ex 17. 20) Michele Ventura, Montecchi, Leoni, Marone, Sabattini, Amici, Bielli, Sereni, Bressa, Boato, Buemi, Sgobio.

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

5-bis. A compensazione della perdita di entrate erariali che deriverà alla regione siciliana dall'applicazione degli articoli 2, 4 e 5 della presente legge, è corrisposto annualmente alla stessa un contributo pari all'ammontare del minore gettito dell'anno precedente, che verrà determinato con la legge finanziaria.

5-ter. Per l'anno 2003, il contributo di cui al comma 5-bis è determinato in 200 milioni di euro.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-l'Ulivo.

- 20. 40.** (ex 17. 03) Burtone, Enzo Bianco, Cardinale, Mattarella, Piscitello, Cusumano, Finocchiaro, Lumia.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. In relazione alle competenze della regione Valle d'Aosta in materia di spesa sanitaria, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è avviata con la regione medesima la procedura per la revisione dell'accordo di cui all'articolo 34, comma 2, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

- 20. 21.** (ex 17. 14) Collè, Widmann, Brugger, Zeller, Detomas.

(Approvato)

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. La regione Friuli-Venezia Giulia può destinare a spese d'investimento per lo sviluppo dei settori produttivi gli importi ad essa spettanti ai sensi dell'articolo

11 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, e dell'articolo 12, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

20. 22. (ex 17. 3) Saro, Lenna, Moretti, Romoli, Collavini, Fontanini, Franz, Menia.

(Approvato)

Sopprimere il comma 12.

20. 23. (ex 17. 19) Michele Ventura, Montecchi, Leoni, Marone, Sabattini, Amici, Bielli, Sereni, Bressa, Boato, Buemi, Sgobio.

Al comma 12, sopprimere il secondo periodo.

20. 24. (ex 17. 53) Michele Ventura, Leoni, Marone, Bielli, Montecchi, Sabattini, Morgando, Roberto Barbieri, Villetti, Cusumano, Buemi, Pistone, Lion, Gambini, Crucianelli, Sereni, Manzini, Amici, Abbondanzieri, Raffaella Mariani, Galeazzi, Buffo, Vigni.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12-bis. Il comma 62 dell'articolo 145 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è abrogato.

20. 25. (ex 17. 44) Pistone, Benvenuto, Lucidi, Tocci, Leoni, Cento, Rocchi.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12-bis. È istituito un fondo di dotazione per le regioni, d'importo pari a 100 milioni di euro, finalizzato a realizzare corsi di formazione per i lavoratori assunti con contratto di apprendistato. Il fondo verrà ripartito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la conferenza tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo.

20. 26. (ex 17. 42) Grandi, Buffo, Bellini, Cialente, Fumagalli, Grillini, Panattoni, Pisa, Zanotti, Ruzzante, Martella, Filip-peschi, Lucidi, Lumia, Mancini, Maran, Raffaella Mariani, Melandri, Nigra, Pinotti, Sereni, Coluccini.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12-bis. In applicazione del comma 17 dell'articolo 28 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e a seguito delle conclusioni del gruppo di lavoro tecnico istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, che ha definito l'ammontare delle partite di credito e debito intercorrenti tra lo Stato e la regione siciliana fino all'anno 2001, è riconosciuto a quest'ultima un contributo complessivo di 794 milioni di euro, da erogarsi, quanto a 397 milioni di euro, nell'anno 2003 e, quanto a 397 milioni di euro, nell'anno 2004.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-l'Ulivo.

20. 27. (ex 17. 17) Burtone, Enzo Bianco, Cardinale, Mattarella, Cusumano, Piscitello, Finocchiaro, Lumia.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, si applicano alle spese sostenute ed effettivamente rimaste a carico, nei periodi d'imposta relativi agli anni 2003 e 2004, limitatamente agli eventi sismici verificatisi nella regione Sicilia nell'anno 2002, per il ripristino delle unità immobiliari per le quali è stata emanata in seguito al sisma ordinanza di inagibilità da parte dei comuni di pertinenza, ovvero che risultino inagibili sulla base di apposite certificazioni

del Commissario delegato nominato ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-l'Ulivo.

20. 28. (ex 17. 18) Mattarella, Cardinale, Burtone, Enzo Bianco, Piscitello, Cusumano, Finocchiaro, Lumia.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12-bis. In considerazione dell'attribuzione in via esclusiva alle regioni delle competenze in materia di turismo, ai sensi della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, le risorse previste dalle leggi 29 luglio 1981, n. 394, 19 dicembre 1992, n. 488, 28 dicembre 1995, n. 549, e 7 agosto 1997, n. 266, confluiscono in un unico fondo da attribuire alle regioni medesime.

20. 29. (ex 17. 51) Bielli.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12-bis. Al fine di assicurare alle regioni, che hanno ottenuto il riconoscimento relativo all'istituzione di propri organismi pagatori o che stipulano convenzioni operative con l'organismo pagatore nazionale, le risorse finanziarie ad esse necessarie per lo svolgimento delle funzioni relative loro conferito netta gestione dei fondi riguardanti al FEOGA-GARANZIA è autorizzata per ogni anno dal 2002 una spesa di 22 milioni di euro da devolvere all'apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per essere ripartito tra le regioni stesse con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sulla base di criteri fissati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo: articolo 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate), apportare le seguenti variazioni:

2003: — 22.000;

2004: — 22.000;

2005: — 22.000.

20. 30. (ex 17. 54) Rava, Marcora, Sedioli, Preda, Rossiello, Borrelli, Banti, Ruggieri, Potenza, Loddo, Meduri.

Dopo l'articolo 20 aggiungere il seguente:

ART. 20-bis.

(Interventi per la regione Sicilia).

1. I soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, che esercitano imprese industriali e commerciali con sede legale fuori dal territorio della regione siciliana, ma che in essa hanno stabilimenti e impianti, in adempimento a quanto prescritto dall'articolo 37 dello Statuto della regione siciliana, approvato con regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, provvedono all'assolvimento della relativa obbligazione tributaria ripartendo l'ammontare dei versamenti dovuti secondo le risultanze dell'applicazione all'imponibile esposto del parametro forfettizzato individuato dall'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, provvede, entro sessanta giorni dalla data di entrata

in vigore della presente legge, alla definizione delle modalità di attuazione di quanto previsto al comma 1.

3. Il direttore dell'Agenzia delle entrate, entro il termine di cui al comma 2, provvede all'assegnazione dei relativi codici tributo da utilizzare per i conseguenti versamenti.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-l'Ulivo.

20. 01. (ex 17. 04) Burtone, Enzo Bianco, Cardinale, Mattarella, Cusumano, Piscitello, Finocchiaro, Lumia.

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

ART. 20-bis.

(Misure a favore della regione Sicilia).

1. All'articolo 134, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo le parole: « l'anno 2001 », sono aggiunte le seguenti: « e di 50 milioni di euro per l'anno 2003 ».

2. All'articolo 135, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo le parole: « lire 100 miliardi a decorrere dall'anno 2002 », sono aggiunte le seguenti: « e 75 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003 ».

3. Alla regione Sicilia è assegnato, a decorrere dall'anno 2003, un ulteriore limite d'impegno di 20 milioni di euro della durata di quindici anni per gli interventi di cui all'articolo 137 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

4. All'articolo 137, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

« d) indennizzare i produttori agricoli e del settore zootecnico dei danni subiti in seguito alla straordinaria siccità verificatasi nel corso dell'anno 2002 ».

5. Al momento dell'immissione per l'impiego nella regione Sicilia, le accise gravanti sui prodotti petroliferi di cui

all'articolo 21 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono ridotte per l'anno 2003 al 10 per cento dell'importo vigente per la generalità del territorio nazionale. La suddetta quota percentuale sarà incrementata del 10 per cento per ogni anno successivo fino al 2012.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di sinistra-l'Ulivo.

20. 03. (ex 17. 01. *parte ammissibile*) Finocchiaro, Lumia.

(A.C. 3200-bis – Sezione 4)

ARTICOLO 15 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

TITOLO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA

CAPO I

SPESE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

ART. 15.

*(Razionalizzazione delle spese
e flessibilità del bilancio).*

1. Per il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, le dotazioni iniziali delle unità previsionali di base degli stati di previsione dei Ministeri per l'anno finanziario 2003 concernenti spese per consumi intermedi non aventi natura obbligatoria sono ridotte del 10 per cento. In ciascuno stato di previsione della spesa è istituito un fondo da ripartire nel corso della gestione per provvedere ad eventuali sopravvenute maggiori esigenze di spese per consumi intermedi, la cui dotazione iniziale è costituita dal 10 per cento dei

rispettivi stanziamenti come risultanti dall'applicazione del periodo precedente. La ripartizione del fondo è disposta con decreti del Ministro competente, comunicati, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite gli Uffici centrali del bilancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti.

2. Ai fini del conseguimento dell'obiettivo di cui al comma 1 le dotazioni relative agli enti indicati nella Tabella C sono rideterminate nella medesima tabella, con una riduzione complessiva del 2,5 per cento rispetto alla legislazione vigente; analoga riduzione è disposta per gli stanziamenti di bilancio destinati al finanziamento degli enti pubblici diversi da quelli indicati nella Tabella C, intendendosi conseguentemente modificate le relative autorizzazioni di spesa.

3. Gli enti previdenziali pubblici si adeguano ai principi di cui al presente articolo riducendo le proprie spese di funzionamento per consumi intermedi in misura non inferiore al 10 per cento rispetto al consuntivo 2001. A decorrere dal 1° gennaio 2003, in considerazione dell'istituzione, ai sensi dell'articolo 69, comma 14, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, della gestione finanziaria e patrimoniale unica dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP), ai fini della determinazione dell'apporto dello Stato di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 8 agosto 1995, n. 335, come modificato dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662, si tiene conto dell'ammontare complessivo di tutte le disponibilità finanziarie dell'ente.

4. Agli enti territoriali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19.

5. I provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono trasmessi agli organi di controllo ed alla competente procura della Corte dei conti.

EMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 15 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 15.

TITOLO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA

CAPO I

SPESE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

ART. 15.

(Razionalizzazione delle spese e flessibilità del bilancio)

Sopprimerlo.

Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista

15. 2. (ex 12. 1.) Russo Spena, Giordano, Mascia.

Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: Le dotazioni iniziali delle unità previsionali di base degli stati di previsione dei Ministeri per l'anno finanziario 2003 – ad eccezione del Ministero della difesa – concernenti spese per consumi intermedi non aventi natura obbligatoria, sono aumentate del 10 per cento.

Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista

15. 3. (ex 12. 2.) Russo Spena, Giordano, Mascia, Deiana.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: ridotte del 10 per cento, *aggiungere le seguenti:* con l'esclusione delle spese relative agli interventi per l'innovazione e l'ammodernamento dell'amministrazione, la formazione dei dipendenti pubblici, il miglioramento della qualità dei servizi e dell'informazione ai cittadini.

Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sini-

stra-L'Ulivo, Margherita, DL-L'Ulivo, Misto-Comunisti Italiani, Misto-Socialisti Democratici Italiani, Misto-Verdi-L'Ulivo e Misto-UDEUR-Popolari per l'Europa

15. 4. (ex 12. 3.) Bressa, Guerzoni, Leoni, Boato, Pistone, Villetti, Pisicchio.

Sopprimere il comma 2.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo

◦ **15. 5.** (ex 12. 12.) Grandi.

Sopprimere il comma 2.

Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Margherita, DL-L'Ulivo, Misto-Comunisti Italiani, Misto-Socialisti Democratici Italiani, Misto-Verdi-L'Ulivo e Misto-UDEUR-Popolari per l'Europa

◦ **15. 6.** (ex 12. 4.) Bressa, Guerzoni, Leoni, Boato, Pistone, Villetti, Pisicchio.

Al comma 2, sostituire le parole: 2,5 per cento, con le parole: 0,5 per cento.

Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Margherita, DL-L'Ulivo, Misto-Comunisti Italiani, Misto-Socialisti Democratici Italiani, Misto-Verdi-L'Ulivo e Misto-UDEUR-Popolari per l'Europa

15. 7. (ex 12. 5.) Bressa, Guerzoni, Leoni, Boato, Pistone, Villetti, Pisicchio.

Al comma 2, sostituire le parole: 2,5 per cento con le seguenti: 3,5 per cento.

Conseguentemente all'articolo 17, comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: 100 milioni di euro per l'anno 2003 fino a: concorrono con le seguenti: 200 milioni di euro per l'anno 2003 da ripartirsi nella misura di 100 milioni di euro per ciascuna delle finalità di cui alle

lettere a) e b) del comma 7 dell'articolo 29 della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Al finanziamento concorrono.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo

◦ ◦ **15. 8.** (ex 12. 18.) Michele Ventura, Leoni, Marone, Bielli, Montecchi, Sabatini, Morgando, Roberto Barbieri, Villetti, Cusumano, Buemi, Pistone, Lion, Gambini, Crucianelli, Sereni, Manzini, Amici, Abbondanzieri, Raffaella Mariani, Galeazzi, Buffo, Vigni, Rava.

Al comma 2, sostituire le parole: 2,5 per cento con le seguenti: 3,5 per cento.

Conseguentemente all'articolo 17, comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: 100 milioni di euro per l'anno 2003 fino a: concorrono con le parole: 200 milioni di euro per l'anno 2003 da ripartirsi nella misura di 100 milioni di euro per ciascuna delle finalità di cui alle lettere a) e b) del comma 7 dell'articolo 29 della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Al finanziamento concorrono.

Conseguentemente, all'articolo 50, Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Legge n. 468 del 1978: articolo 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2), apportare la seguente variazione:

2003: — 100.000.

◦ ◦ **15. 9.** (ex 12. 20.) Pistone.

Al comma 2, sostituire le parole: 2,5 per cento con le seguenti: 3 per cento.

Conseguentemente all'articolo 17, comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: 100 milioni di euro fino a: concorrono con le seguenti: 200 milioni di euro per l'anno 2003 da ripartirsi nella misura di 100 milioni di euro per ciascuna delle finalità di cui alle lettere a) e b) del

comma 7 dell'articolo 29 della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Al finanziamento concorrono.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo

- **15. 10.** (ex 12. 16.) Ruggieri, Lettieri, Milana, Molinari, Stradiotto, Fioroni, Iannuzzi, Lusetti.

Al comma 2, sostituire le parole: 2,5 per cento con le seguenti: 3 per cento.

Conseguentemente all'articolo 14, comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: 100 milioni di euro fino a: concorrono con le seguenti: 200 milioni di euro per l'anno 2003 da ripartirsi nella misura di 100 milioni di euro per ciascuna delle finalità di cui alle lettere a) e b) del comma 7 dell' articolo 29 della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Al finanziamento concorrono.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Verdi-L'Ulivo

- **15. 11.** (ex 12. 19.) Boato, Pecoraro Scanio, Zanella, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al comma 2, sostituire le parole: 2,5 per cento con le seguenti: 3 per cento.

Conseguentemente all'articolo 17, comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: 100 milioni di euro fino a: concorrono con le seguenti: 200 milioni di euro per l'anno 2003 da ripartirsi nella misura di 100 milioni di euro per ciascuna delle finalità di cui alle lettere a) e b) del comma 7 dell'articolo 29 della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Al finanziamento concorrono.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Comunisti Italiani

- **15. 12.** (ex 12. 17.) Sgobio, Pistone, Maura Cossutta.

Al comma 2, sopprimere le parole da: analoga riduzione fino alla fine del comma.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Comunisti Italiani

- 15. 13.** (ex 12. 10.) Pistone.

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: di funzionamento per consumi intermedi, aggiungere le seguenti: non aventi natura obbligatoria.

Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Margherita, DL-L'Ulivo, Misto-Comunisti Italiani, Misto-Socialisti Democratici Italiani, Misto-Verdi-L'Ulivo e Misto-UDEUR-Popolari per l'Europa

- 15. 14.** (ex 12. 6.) Bressa, Guerzoni, Leoni, Boato, Pistone, Villetti, Pisicchio.

Sopprimere il comma 5.

- ***15. 15.** (ex 12. 7.) Boato, Zanella, Pecoraro Scanio.

Sopprimere il comma 5.

- ***15. 16.** (ex 12. 9.) Michele Ventura, Leoni, Marone, Bielli, Montecchi, Sabbatini, Morgando, Roberto Barbieri, Villetti, Cusumano, Buemi, Pistone, Lion, Gambini, Crucianelli, Bielli, Sereni, Manzini, Amici, Abbondanzieri, Raffaella Mariani, Galeazzi, Buffo, Vigni.

Al comma 5, dopo le parole: n. 165, aggiungere le seguenti: esclusi gli enti locali.

- ****15. 17.** (ex 12. 8.) Michele Ventura, Leoni, Marone, Bielli, Montecchi, Sabbatini, Morgando, Roberto Barbieri, Villetti, Cusumano, Buemi, Pistone, Lion, Gambini, Crucianelli, Bielli, Sereni, Manzini, Amici, Abbondanzieri, Raffaella Mariani, Galeazzi, Buffo, Vigni, Rava.

Al comma 5, dopo le parole: n. 165, *aggiungere le seguenti:* esclusi gli enti locali.

****15. 18.** (ex 12. 11.) Boato, Pecoraro Scanio, Zanella, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

6. Ai fini del contenimento della spesa pubblica e dell'uso razionale delle risorse finanziarie, le necessità dei Ministeri e delle altre amministrazioni pubbliche in materia scientifica, tecnologica, economica e di relativi servizi, consulenze o supporti specialistici sono richiesti prioritariamente alle università, agli enti di ricerca e di alta formazione, come definiti da appositi protocolli e in appositi capitoli di bilancio delle università ed enti. I relativi oneri sono calcolati al costo effettivo e posti a carico delle amministrazioni committenti.

15. 1. (ex 12. 13.) Tocci, Martella, Grignaffini, Chiaromonte, Carli, Giulietti, Sasso, Capitelli, Lolli, Cialente, Pistone.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

6. I beni degli enti previdenziali pubblici, in quanto finalizzati a garantire l'erogazione delle prestazioni previste dalla legge, sono impignorabili.

15. 19. (ex 12. 15.) Alberto Giorgetti, Amoruso.

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. 15-BIS.

(Disposizioni per la tutela e la gestione del patrimonio degli enti pubblici).

1. I beni di proprietà degli enti pubblici di natura patrimoniale non possono essere acquisiti a mezzo di usucapione ordinaria o speciale per la piccola proprietà rurale di cui agli articoli 1158 e 1159-bis del codice civile. La disposizione di cui al

presente comma ha efficacia anche nei procedimenti in corso alla data dell'entrata in vigore della presente legge.

2. Allo scopo di incrementare le proprie entrate, le regioni, e gli enti locali, per un periodo di sei anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, hanno la facoltà di affidare in locazione o concedere in uso a terzi uno o più dei propri beni patrimoniali o demaniali con destinazione d'uso diversa da quella residenziale, in deroga al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, a trattativa privata diretta, a condizione che il canone di locazione o il corrispettivo degli atti di concessione in uso degli immobili sia alle migliori condizioni di mercato. Gli atti di concessione stipulati ai sensi del presente comma non possono avere una durata superiore a 9 anni. È comunque fatta salva la facoltà delle regioni e degli enti locali di procedere mediante gara pubblica qualora tale procedura sia ritenuta opportuna.

3. Le regioni e gli enti locali, alla scadenza di uno o più contratti di locazione o atti di concessione in uso degli immobili di loro proprietà con destinazione d'uso diversa da quella residenziale, hanno la facoltà di rinnovare gli stessi senza l'esperimento di gara pubblica, a condizione che sia garantito un canone di locazione o corrispettivo degli atti di concessione alle migliori condizioni di mercato. Gli atti di concessione rinnovati ai sensi del presente comma non possono avere una durata superiore a 9 anni. È comunque fatta salva la facoltà delle regioni e degli enti locali di procedere ad una nuova locazione o concessione mediante gara pubblica.

4. In assenza di strumenti di rilevazione ufficiale dei prezzi di mercato nel proprio territorio, i consigli delle regioni e degli enti locali predispongono ed aggiornano ogni anno, con propri regolamenti, i criteri sulla base dei quali assegnare ai beni patrimoniali o demaniali con destinazione d'uso diversa da quella residenziale, da locare o da concedere, i prezzi massimo e minimo di mercato.

15. 01. (ex 12. 01.) Pagliarini, Sergio Rossi.

COMPENSAZIONI

**COMPENSAZIONI
DEL GRUPPO
ALLEANZA NAZIONALE**

All'articolo 9, comma 1, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:

a) di euro 100 se il valore della lite è di importo fino a euro 1.000;

b) di euro 200 se il valore della lite è di importo superiore a euro 1.000 e fino a euro 2.000;

c) pari al 20 per cento del valore della lite, se questo è di importo superiore a euro 2.000 e fino a euro 20.000.

Compensazione n. 1

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

ART. 9-bis.

(Modifiche all'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, concernenti la definizione agevolata di violazioni edilizie minori).

1. Dopo il comma 14 dell'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, sono aggiunti i seguenti:

« 14-bis. Al fine di coordinare il regime sanzionatorio delle violazioni edilizie minori con la disciplina dell'attività edilizia di cui al comma 6, possono, su loro richiesta, ottenere la concessione o autorizzazione in sanatoria i proprietari di opere eseguite:

a) senza licenza o concessione edilizia o autorizzazione a costruire, prescritte da norme di legge o di regolamento, ovvero in difformità dalle stesse;

b) in base a licenza o concessione o autorizzazione annullata, decaduta o comunque divenuta inefficace, ovvero nei cui confronti sia in corso procedimento di annullamento o di declaratoria di decadenza in sede giudiziaria o amministrativa.

14-ter. Le opere ammesse alla sanatoria di cui al comma 14-bis devono essere state ultimate tra il 1° gennaio 1994 e il 31 dicembre 2001 e devono rientrare in una della seguenti categorie:

a) sopralzi, addizioni, ampliamenti realizzati senza licenza edilizia o concessione o in difformità da questa, ma conformi alle norme urbanistiche ed alle prescrizioni degli strumenti urbanistici — ove adottati — vigenti alla data del 31 dicembre 2002 e che comunque non abbiano comportato ampliamento del manufatto superiore al 30 per cento della volumetria della costruzione originaria ovvero, indipendentemente dalla volumetria iniziale o assentita, un ampliamento superiore a 750 metri cubi;

b) opere che non comportino aumenti della superficie utile o del volume assentito;

c) opere di ristrutturazione edilizia come definite dall'articolo 31, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 457;

d) opere che abbiano determinato mutamento di destinazione d'uso;

e) opere di restauro e risanamento conservativo come definite dall'articolo 31, lettera c), della legge 5 agosto 1978, n. 457;

f) opere di manutenzione straordinaria, come definite dall'articolo 31, lettera b), della legge 5 agosto 1978, n. 457.

14-quater. Sono in ogni caso esclusi dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 14-bis le nuove edificazioni, ogni

altra opera non conforme agli strumenti urbanistici — ove adottati — vigenti alla data del 31 dicembre 2002 e gli interventi ultimati entro il 31 dicembre 1993.

14-*quinquies*. Non può essere conseguita la concessione in sanatoria degli abusi edilizi posti in essere da persona condannata, con sentenza definitiva, per i delitti di cui agli articoli 416-*bis*, 648-*bis* e 648-*ter* del codice penale, o da terzi per suo conto.

14-*sexies*. Il rilascio della concessione o autorizzazione in sanatoria non comporta limitazione ai diritti dei terzi.

14-*septies*. La domanda di concessione o di autorizzazione in sanatoria, con la prova del pagamento dell'importo fisso dell'oblazione di cui al comma 14-*quinquiesdecies* e del pagamento dell'importo fisso degli oneri di concessione, se dovuti, di cui al comma 14-*sexiesdecies*, deve essere presentata al comune competente, a pena di decadenza, entro il 31 marzo 2003. La domanda è accompagnata da apposita dichiarazione del richiedente resa ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante:

a) descrizione delle opere per le quali si richiede la concessione o l'autorizzazione in sanatoria;

b) dichiarazione, corredata da documentazione fotografica, dalla quale risulti lo stato dei lavori. Qualora l'opera abusiva superi i 450 metri cubi, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 35, terzo comma, lettera b), della legge 28 febbraio 1985, n. 47.

14-*octies*. Il pagamento nei termini previsti dell'oblazione dovuta di cui al comma 14-*decies* e degli oneri di concessione, se dovuti, ai sensi del comma 14-*sexiesdecies*, nonché la presentazione della documentazione di cui al comma 14-*septies* e — ove prevista — della denuncia in catasto entro il termine del 31 marzo 2003, nonché il

decorso del termine di ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge senza l'adozione di un provvedimento di diniego del comune, equivale a concessione o ad autorizzazione edilizia in sanatoria. Se nei termini previsti l'oblazione dovuta non è stata interamente corrisposta o è stata determinata in modo non veritiero e doloso, le costruzioni realizzate senza autorizzazione o concessione edilizia sono assoggettate alle sanzioni richiamate agli articoli 40 e 45 della citata legge n. 47 del 1985. Le citate sanzioni non si applicano nel caso in cui il versamento sia stato effettuato nei termini, per errore, ad un ufficio incompetente alla riscossione dello stesso.

14-*nonies*. Nel caso di interventi edilizi nelle zone e fabbricati sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, il rilascio della concessione edilizia o della autorizzazione in sanatoria è subordinato al parere favorevole delle Amministrazioni preposte alla tutela del vincolo ed estingue il reato per la violazione del vincolo. Le modalità di espressione del parere sono disciplinate dall'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni.

14-*decies*. L'oblazione per l'ottenimento della concessione o autorizzazione in sanatoria è determinata nelle seguenti misure:

a) un importo pari a 150 euro per metro quadrato, per le violazioni di cui al comma 14-*ter*, lettera a);

b) un importo pari a 75 euro per metro quadrato, per le violazioni di cui al comma 14-*ter*, lettere b), c) e d);

c) un importo pari a 50 euro per metro quadrato, per le violazioni di cui al comma 14-*ter*, lettere e) e f);

d) un importo forfetario pari a 500 euro, per l'esecuzione di lavori non valutabili in termini di superficie o di volume.

14-*undecies*. La misura delle oblazioni, come determinata dal comma 14-*decies*, è elevata di un importo pari alla metà nei comuni di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

14-*duodecies*. Negli altri comuni capoluogo di provincia, non compresi fra quelli di cui al comma 14-*undecies*, la misura delle oblazioni, come determinata dal comma 14-*decies*, è elevata di un importo pari ad un terzo.

14-*terdecies*. Qualora, per la tipologia dell'abuso realizzato, si debba fare riferimento al volume, l'ammontare dell'oblazione versata con riferimento alla superficie deve essere diviso per cinque e moltiplicato per tre.

14-*quatuordecies*. In ogni caso l'oblazione dovuta non può essere inferiore a 500 euro per ciascuna violazione edilizia.

14-*quinquiesdecies*. L'oblazione è corrisposta a mezzo di versamento, entro il 31 marzo 2003, dell'importo fisso di 500 euro, e della restante parte, ove dovuta, in quattro rate di pari importo da effettuarsi, rispettivamente, il 15 luglio 2003, il 15 novembre 2003, il 15 marzo 2004 ed il 15 luglio 2004. Il versamento della parte dell'oblazione eccedente l'importo fisso è altresì consentito, in una unica soluzione, entro il 15 novembre 2003.

14-*sexiesdecies*. Alle domande di concessione in sanatoria deve essere altresì allegata una ricevuta comprovante il pagamento entro il 31 marzo 2003, al comune nel cui territorio è ubicata la costruzione, degli oneri concessori, se dovuti, calcolati nella misura indicata dalla allegata tabella. In ogni caso l'importo degli oneri concessori, se dovuti, non può essere inferiore a 200 euro. Qualora l'importo dovuto sia superiore a 200 euro, alla domanda di concessione in sanatoria può essere allegata ricevuta comprovante il pagamento della sola anticipazione, pari a 200 euro. Per il pagamento della rimanente parte si applica la stessa rateizzazione prevista per l'oblazione, ai sensi del comma 14-*quinquiesdecies*. I comuni defi-

niscono, entro il 15 febbraio 2003, i criteri e le ulteriori modalità per il pagamento degli oneri concessori ai sensi del presente comma.

14-*septiesdecies*. Per quanto non disposto dai commi da 14-*bis* a 14-*sexiesdecies* valgono, ove applicabili, le disposizioni di cui ai capi IV e V della legge n. 47 del 1985 e all'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

14-*octiesdecies*. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 15 febbraio 2003, sono definite le modalità applicative delle disposizioni di cui ai commi da 14-*bis* a 14-*sexiesdecies*, con particolare riferimento alla presentazione della documentazione da allegare alla domanda di concessione o di autorizzazione in sanatoria ai sensi del comma 14-*septies*, alla disciplina delle ipotesi di presentazione di documentazione incompleta e di modalità e termini per la richiesta da parte dei comuni della documentazione integrativa ».

TABELLA

Numero abitanti	Ampliamenti comma 14- <i>ter</i> , lettera a) (Euro/mq)	Ristrutturazioni e modifiche di destinazione d'uso Comma 14- <i>ter</i> , lettere b)-f) (Euro/mq)
Fino a 3000	30	15
Da 3001 a 20.000	60	30
Da 20.001 a 100.000 .	90	45
Da 100.001 a 300.000 .	100	60
Oltre i 300.000	150	75

Compensazione n. 2

All'articolo 11, comma 1, lettera a), sostituire le parole la somma da versare è pari al 4 per cento dell'importo dichiarato con le seguenti: la somma da versare è pari al 6 per cento dell'importo dichiarato.

Compensazione n. 3

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, in materia di fondazioni).

1. Al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 12, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« 10. Le fondazioni che intendano avvalersi della facoltà di cui al terzo periodo del comma 1-bis dell'articolo 25 del presente decreto sono tenute a versare un prelievo straordinario annuale a valere sul patrimonio posseduto.

11. Il prelievo è dovuto per ciascun periodo di imposta fino a quando è detenuta la partecipazione di controllo di cui al comma 1-bis dell'articolo 25.

12. Il prelievo straordinario è stabilito nella misura del 2,5 per cento del valore del patrimonio netto, come risultante dall'ultimo bilancio approvato.

13. Il prelievo deve essere versato entro la data del 31 maggio di ciascun anno. In sede di prima attuazione, per l'anno 2003 il prelievo è commisurato al valore del patrimonio netto, come risultante alla data del 31 dicembre 2002, e deve essere versato entro la data del 30 giugno 2003.

14. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di versamento del prelievo straordinario »;

b) al comma 1-bis dell'articolo 25, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Alla scadenza del periodo precedentemente indicato, le partecipazioni di controllo possono essere detenute per ulteriori tre anni alle seguenti condizioni:

1) la fondazione deve comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze e alla Banca d'Italia l'intenzione di avvalersi della facoltà di cui al presente periodo, entro la data del 31 marzo 2003,

secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

2) la fondazione deve aver effettivamente versato nei termini indicati il prelievo straordinario di cui all'articolo 12, comma 10, del presente decreto ».

Compensazione n. 4

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis.

1. Le successioni aperte e le donazioni perfezionate prima della entrata in vigore della legge 18 ottobre 2001, n. 383, non definite fiscalmente, possono essere definite mediante presentazione, da parte del contribuente, di apposita istanza all'ufficio competente con la quale il contribuente dichiara di voler procedere alla definizione incrementando del 20 per cento il valore dichiarato e la relativa imposta.

2. La definizione si perfeziona con il pagamento, entro il 30 giugno 2003, delle somme indicate nella istanza di cui al comma 1.

3. La definizione automatica inibisce, a decorrere dalla data del pagamento, gli accertamenti in essere.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono indicati i termini e le modalità di presentazione dell'istanza.

Compensazione n. 5

All'articolo 50, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Legge n. 468 del 1978 – Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio, articolo 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 – Altri fondi di riserva – cap. 3003), apportare le seguenti modificazioni:

2003: – 460.851;

2004: – 460.851;

2005: – 460.851.

Compensazione n. 6

**COMPENSAZIONI
DEL GRUPPO
UDC (CCD-CDU)**

All'articolo 50, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio, articolo 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 — Altri fondi di riserva — cap. 3003), apportare le seguenti modificazioni:

2003: — 460. 851;

2004: — 460. 851;

2005: — 460. 851.

Compensazione n. 1

All'articolo 50, tabella C, ridurre gli importi di tutte le restanti voci in misura pari al 5 per cento.

Compensazione n. 2

All'articolo 50, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:

2003: — 100.000;

2004: — 100.000;

2005: — 100.000.

Compensazione n. 3.

COMPENSAZIONI PRESENTATE UNITARIAMENTE DAI GRUPPI DEMOCRATICI DI SINISTRA-L'ULIVO, MARGHERITA, DL-L'ULIVO, MISTO-COMUNISTI ITALIANI, MISTO-SOCIALISTI DEMOCRATICI ITALIANI, MISTO-VERDI-L'ULIVO E MISTO-UDEUR-POPOLARI PER L'EUROPA

All'articolo 11, comma 1, lettera a), sostituire le parole: la somma da versare è

pari al 4 per cento dell'importo dichiarato con le seguenti: la somma da versare è pari al 6 per cento dell'importo dichiarato.

Compensazione n. 1

Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

ART. 50-bis.

(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni).

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

Compensazione n. 2

All'articolo 50, tabella A, sopprimere gli importi relativi a tutte le rubriche, con l'esclusione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e degli importi finalizzati alle regolazioni debitorie.

Compensazione n. 3

All'articolo 50, tabella B, sopprimere gli importi relativi a tutte le rubriche, con l'esclusione di quelli finalizzati alle regolazioni debitorie.

Compensazione n. 4

All'articolo 50, tabella C, ridurre gli importi relativi a tutte le voci in misura pari al 5 per cento.

Compensazione n. 5

Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

ART. 50-bis.

(Accise sul tabacco).

1. L'aliquota delle accise sul tabacco è elevata al 60 per cento.

Compensazione n. 6

**COMPENSAZIONI
DEL GRUPPO
LEGA NORD PADANIA**

All'articolo 50, tabella A, apportare le seguenti modificazioni:

rubrica Ministero dell'economia e delle finanze:

2003: — 100.000;

2004: — 100.000;

2005: — 100.000.

rubrica Ministero degli affari esteri:

2003: — 230.000;

2004: — 250.000;

2005: — 250.000.

rubrica Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca:

2003: — 100.000;

2004: — 100.000;

2005: — 100.000.

rubrica Ministero del lavoro e delle politiche sociali:

2003: — 400.000;

2004: — 400.000;

2005: — 400.000.

Compensazione n. 1

All'articolo 50, tabella B, apportare le seguenti modificazioni:

rubrica Ministero dell'economia e delle finanze:

2003: — 500.000;

2004: — 600.000;

2005: — 650.000.

rubrica Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio:

2003: — 60.000;

2004: — 60.000;

2005: — 60.000.

Compensazione n. 2

All'articolo 50, tabella C, ridurre proporzionalmente gli importi di parte corrente iscritti per ciascuna voce fino ad un tetto massimo del 10 per cento.

Compensazione n. 3

All'articolo 50, tabella C, ridurre proporzionalmente gli importi di conto capitale iscritti per ciascuna voce fino ad un tetto massimo del 10 per cento.

Compensazione n. 4

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

ART. 24-bis.

(Riduzione degli stanziamenti per lavoro straordinario e missioni).

1. Per il triennio 2003-2005, gli stanziamenti relativi alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale dello Stato, ivi compreso quello addetto agli uffici di diretta collaborazione del Ministro di cui all'articolo 19 della legge 15 novembre 1973, n. 734, sono ridotti del 30 per cento, con esclusione degli stanziamenti relativi all'amministrazione della pubblica sicurezza per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica ed ai Vigili del fuoco.

2. Agli stanziamenti relativi all'indennità ed al rimborso delle spese di trasporto per missioni nel territorio nazionale e all'estero si applica la riduzione del 30 per cento con le predette esclusioni.

Compensazione n. 5

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

ART. 23-bis.

(Riduzione degli stanziamenti per lavoro straordinario).

1. Per il triennio 2003-2005, le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, ad eccezione delle regioni e degli enti locali, non possono autorizzare il ricorso al lavoro straordinario dei propri dipendenti.

Compensazione n. 6

All'articolo 50, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Legge n. 468 del 1978, Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio - Art. 9-ter, Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 - Altri fondi di riserva - cap. 3003), apportare le seguenti modificazioni:

2003: — 230.425;

2004: — 230.425;

2005: — 230.425.

Compensazione n. 7

Sostituire l'articolo 12 con il seguente:

ART. 12.

(Istituzione dell'addizionale erariale sui proventi derivanti dalla produzione, dalla vendita, dal noleggio e da altre forme di sfruttamento di materiale pornografico).

1. È istituita, a decorrere dal periodo di imposta 2003, un'addizionale erariale sui proventi derivanti dalla produzione, dalla distribuzione, dalla vendita, dalla rappresentazione o da ogni altra forma di sfruttamento a fini commerciali di materiale pornografico.

2. L'addizionale si applica sui redditi di impresa, di cui all'articolo 53 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dei soggetti esercenti attività di produzione, distribuzione, vendita, rappresentazione ovvero ogni altra forma di sfruttamento a fini commerciali di materiale pornografico.

3. L'aliquota dell'addizionale è fissata nelle seguenti misure:

a) 15 per cento sui redditi fino a 15 mila euro;

b) 20 per cento sui redditi oltre 15 mila euro e fino a 30 mila euro;

c) 25 per cento sui redditi oltre 30 mila euro e fino a 60 mila euro;

d) 30 per cento sui redditi superiori a 60 mila euro.

4. L'addizionale di cui al presente articolo non è deducibile da altre imposte o tributi.

5. Per l'accertamento, la liquidazione e il versamento dell'addizionale si applicano le disposizioni relative all'imposta sui redditi.

Compensazione n. 8

All'articolo 9, comma 1, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:

b-bis) pari al 20 per cento del valore della lite, se questo è di importo superiore a euro 20.000 e fino a euro 30.000.

b-ter) pari al 30 per cento del valore della lite, se questo è di importo superiore a euro 30.000 e fino a euro 50.000.

b-quater) pari al 50 per cento del valore della lite, se questo è di importo superiore a euro 50.000 e fino a euro 100.000.

Compensazione n. 9

**COMPENSAZIONI
DEL GRUPPO
MARGHERITA DL-L'ULIVO**

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

ART. 48-bis.

(Imposta sulle successioni e donazioni).

1. È abrogato l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383.

Compensazione n. 1

All'articolo 50, tabella A, sopprimere gli importi relativi a tutte le rubriche.

Compensazione n. 2

All'articolo 50, tabella B, sopprimere gli importi relativi a tutte le rubriche.

Compensazione n. 3

All'articolo 50, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Legge n. 385 del 1978, Compensi per lavoro straordinario ai dipendenti dello Stato, apportare le seguenti modificazioni:

2003: — 50.000;

2004: — 50.000;

2005: — 50.000.

Compensazione n. 4

All'articolo 50, tabella C, ridurre gli importi relativi a tutte le restanti voci in misura pari al 6 per cento.

Compensazione n. 5

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

ART. 48-bis.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'imposta sui tabacchi lavorati e l'imposta di fabbricazione sui superalcolici sono elevate del 30 per cento.

Compensazione n. 6

**COMPENSAZIONI
DEL GRUPPO
MISTO-COMUNISTI ITALIANI**

All'articolo 50, tabella C, apportare le seguenti modificazioni:

rubrica Ministero dell'economia e delle finanze:

voce Decreto legge n. 95 del 1974, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 216 del 1974, legge n. 281 del 1985 e decreto-legge n. 471 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 66 del 1992: disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari (CONSOB) (3.1.2.11 — CONSOB — cap. 1560):

2003: — 7.000;

2004: — 7.000;

2005: — 7.000.

voce Legge n. 468 del 1978, Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio — Articolo 9-ter, Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 — Altri fondi di riserva — cap. 3003):

2003: — 25.000;

2004: — 25000;

2005: — 25.000.

voce Legge n. 146 del 1980: disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, legge finanziaria 1980 — Articolo 36, assegnazione a favore dell'Istituto nazionale di statistica (3.1.2.27 — Istituto nazionale di statistica — cap. 1680/p):

2003: — 27.000;

2004: — 27.000;

2005: — 27.000.

voce Decreto legislativo n. 39 del 1993: norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche — Articolo 4, istituzione dell'Autorità per l'informatica nella Pubblica amministrazione (3.1.2.33 — Autorità per l'informatica nella Pubblica amministrazione — cap. 1707):

2003: — 657;

2004: — 657;

2005: — 657.

voce Legge n. 20 del 1994: disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti — Articolo 4, autonomia finanziaria (3.1.5.10 — Corte dei conti — cap. 2160):

2003: — 18.795;

2004: — 18.795;

2005: — 18.795.

voce Legge n. 249 del 1997: istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo (3.1.2.14 — Autorità per le garanzie nelle comunicazioni — cap. 1575):

2003: — 1.120;

2004: — 1.120;

2005: — 1.120.

voce Decreto legislativo n. 165 del 1999 e decreto legislativo n. 188 del 2000:

Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) (3.1.2.7 — Agenzia per le erogazioni in agricoltura — cap. 1525/p):

2003: — 10.800;

2004: — 10.800;

2005: — 10.800.

voce Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 — Articolo 70, comma 2, finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (6.2.3.4 Agenzia delle entrate cap. 7775):

2003: — 25.000;

2004: — 25.000;

2005: — 25.000.

voce Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 — Articolo 70, comma 2: finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle dogane) (6.1.2.11 — Agenzia delle dogane — capp. 3920, 3921; Agenzia delle dogane — cap. 7781):

2003: — 37.000;

2004: — 37.000;

2005: — 37.000.

voce Decreto legislativo n. 303 del 1999: ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997 (3.1.3.2 — Presidenza del Consiglio dei ministri — cap. 2710):

2003: — 10.040;

2004: — 10.040;

2005: — 10.040.

voce Legge n. 205 del 2000: disposizioni in materia di giustizia amministrativa — Articolo 20, autonomia finanziaria del Consiglio di Stato e dei tribunali

amministrativi regionali (3.1.5.11 — Consiglio di Stato e tribunali amministrativi regionali — cap. 2170/p):

2003: — 11.310;

2004: — 11.310;

2005: — 11.310.

rubrica Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca:

voce Legge n. 243 del 1991: Università non statali legalmente riconosciute (25.1.2.4) — Università ed istituti non statali — cap. 5502):

2003: — 3. 650;

2004: — 3. 650;

2005: — 3. 650.

rubrica Ministero della difesa:

voce Decreto legislativo n. 300 del 1999: riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 — Articolo 22, comma 1 (31.1.2.1 — Agenzia industrie difesa — cap. 4761):

2003: — 75;

2004: — 75;

2005: — 75.

Compensazione n. 1

All'articolo 9, comma 1, lettera a), sostituire le parole: euro 150 con le seguenti: euro 200.

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole: dieci per cento con le seguenti: quindici per cento.

Compensazione n. 2

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

(Misure contro l'elusione e l'evasione fiscale).

1. Non sono opponibili all'Amministrazione finanziaria i fatti, gli atti ed i negozi

giuridici, singoli o comunque collegati tra loro, che siano anomali o inusuali rispetto alla disciplina di una fattispecie normativa, posti in essere al fine principale di eludere l'applicazione di norme tributarie o al fine di rendere applicabile una disciplina tributaria più favorevole di quella che specifiche norme impositive prevedono per la tassazione di risultati economici, sostanzialmente equivalenti, che si possono ottenere con fatti, atti o negozi giuridici diversi da quelli posti in essere. Alle fattispecie elusive l'Amministrazione finanziaria applica lo stesso trattamento tributario previsto dalla norma elusa.

2. Le disposizioni dell'articolo 21 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, si applicano anche con riferimento ai pareri relativi all'applicazione, ai casi concreti rappresentati dal contribuente, delle disposizioni antielusive contenute nel comma 1.

3. L'articolo 10 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, e successive modificazioni, è abrogato.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai fatti, atti e negozi giuridici posti in essere successivamente al 30 giugno 1996.

5. All'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina dell'accertamento delle imposte sui redditi, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: « delle persone fisiche » sono soppresse;

b) al secondo comma, le parole: « dalle persone fisiche » fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « ; gli Uffici delle imposte devono trasmettere ai comuni di domicilio fiscale dei soggetti passivi, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui scade il termine per l'accertamento, le proprie proposte di accertamento in rettifica o di ufficio, nonché quelle relative agli accertamenti integrativi o modificativi di cui al terzo comma dell'articolo 43 »;

c) nel terzo comma, le parole: « dalle persone fisiche ai sensi dell'articolo 2 » sono soppresse;

d) nel quarto comma le parole: « novanta giorni » sono sostituite dalle seguenti: « centocinquanta giorni »;

e) dopo l'ultimo comma, è aggiunto il seguente: « 8-bis. Una quota pari a due terzi delle maggiori imposte riscosse in via definitiva, derivanti dalle proposte di aumento degli imponibili, è attribuita al comune che ha deliberato le proposte stesse; con decreto del Ministro dell'economia, di concerto con il Ministro dell'interno, sono stabilite annualmente le modalità di applicazione delle disposizioni del presente comma ».

6. All'articolo 45, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: « è presieduta dal capo dello stesso ufficio o da un impiegato della carriera direttiva da lui delegato » sono sostituite dalle seguenti: « è presieduta dal sindaco del comune con il maggior numero di abitanti, tra i comuni ricompresi nel distretto territoriale dell'ufficio, ».

7. All'articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4 è sostituito dal seguente: « 4. Il centro informativo delle imposte dirette forma annualmente, per ciascun comune, i seguenti elenchi nominativi da distribuire, entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di presentazione delle dichiarazioni dei redditi, ai comuni ed agli uffici delle imposte territorialmente competenti:

a) un elenco nominativo dei contribuenti che hanno presentato la dichiarazione ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, con la specificazione, per ognuno, del reddito complessivo, al lordo e al netto degli oneri deducibili;

b) un elenco nominativo delle persone fisiche che esercitano imprese commerciali, arti e professioni con l'indicazione, per ciascuna di esse, del reddito netto e dell'ammontare complessivo degli elementi attivi e passivi, risultanti dalle dichiarazioni. »;

b) il comma 5 è sostituito dal seguente: « 5. Il Ministro dell'economia e delle finanze può, con proprio decreto, individuare ulteriori elementi da indicare negli elenchi di cui al comma 4. »;

c) al comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per la durata di novanta giorni dall'avvenuto deposito, è disposta la pubblica affissione degli elenchi stessi presso gli uffici delle imposte ed i comuni interessati e, laddove esistano, anche presso le sedi delle circoscrizioni comunali territorialmente competenti ».

8. Le spese sostenute dalle persone fisiche e dagli enti di cui alla lettera c), del comma 1 dell'articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per gli interventi, non assistiti da contribuzione diretta o indiretta dello Stato o di altro ente pubblico, di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici di cui all'articolo 31, primo comma, lettere a) e b), della legge 5 agosto 1978, n. 457, sono deducibili dal reddito complessivo. Gli interventi devono essere posti in essere nelle unità immobiliari destinate ad uso di civile abitazione diverse da quelle di cui all'articolo 40 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni. La deduzione spetta nella misura del 50 per cento della spesa rimasta effettivamente a carico del possessore del reddito stesso, proporzionata alla sua quota di possesso, per il periodo d'imposta in cui è stato eseguito il pagamento a saldo. La deduzione si applica per gli interventi il cui pagamento a saldo sia intervenuto non oltre il 31 dicembre 1999.

9. L'avvenuta realizzazione degli interventi di cui al comma 1 ed il relativo

sostenimento delle spese devono essere comprovati da idonea documentazione, da allegare alla dichiarazione dei redditi relativa al primo periodo di imposta da cui si applica la deduzione.

10. All'articolo 2 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, il comma 2, è sostituito dal seguente: «2. Fino al 31 dicembre 1999, per le prestazioni di servizio aventi ad oggetto la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici, di cui all'articolo 31, primo comma, lettera a), e b), della legge 5 agosto 1978, n. 457, l'imposta sul valore aggiunto è stabilita nella misura del 4 per cento.».

11. All'articolo 13-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, nell'alinnea, le parole: « pari al 22 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « pari al 34 per cento »;

b) al comma 1, la lettera e), è sostituita dalla seguente: « e) le spese per frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria, per importo complessivamente non superiore a 2.000 euro »;

c) al comma 1, dopo la lettera i), sono aggiunte le seguenti:

« i-bis) le spese di riparazione relative ad autovetture o autoveicoli di cilindrata non superiore a 2.000 centimetri cubici o con motore *diesel* di cilindrata non superiore a 2.500 centimetri cubici, nonché quelle relative a ciclomotori e motocicli di cilindrata non superiore a 350 centimetri cubici, per un importo complessivamente non superiore a 1.000 euro;

i-ter) i canoni di locazione non finanziaria pagati per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, per un importo non superiore a 2.500 euro«.

d) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Per gli oneri indicati alle lettere c), e), f) e i-bis) del comma 1 la

detrazione spetta anche se sono stati sostenuti nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 12 che si trovino nelle condizioni ivi previste, fermo restando, per gli oneri di cui alle lettere e), f) e i-bis), i limiti complessivi ivi stabiliti. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le tipologie di spese di cui alla lettera e), ammesse al beneficio della detrazione, tra le quali saranno comunque ricomprese le spese sostenute per sussidi didattici e per corsi di recupero, nonché le modalità di documentazione degli oneri da parte dei contribuenti.».

12. Le disposizioni di cui al comma 13 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 2003.

13. Al comma 4 dell'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e successive modificazioni, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «In ogni caso è garantito il libero esercizio dell'attività di assistenza e di difesa nei rapporti tributari e contributivi a chiunque sia competente a svolgerla sulla base delle disposizioni vigenti, inclusa la possibilità per gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti o dei ragionieri liberi professionisti di apporre alle medesime condizioni, previa autorizzazione dell'Amministrazione finanziaria e su richiesta dei contribuenti, il visto di conformità di cui al presente comma nonché di inoltrare ai competenti uffici dell'Amministrazione finanziaria le dichiarazioni da essi predisposte e le relative registrazioni, con le modalità previste per i Centri; i consulenti del lavoro e i consulenti tributari possono, previa autorizzazione dell'Amministrazione finanziaria, apporre il visto di conformità di cui al presente comma per quanto riguarda gli adempimenti dei sostituti d'imposta e di dichiarazione e, nei confronti dell'utenza di cui al comma 3 del presente articolo, anche per quanto riguarda gli adempimenti previsti dal presente comma.».

14. Al comma 6 dell'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Nei confronti dei soggetti di cui all'ultimo

periodo del comma 4, l'autorizzazione all'apposizione del visto di conformità è revocata quando nello svolgimento dell'attività di assistenza vengano commesse gravi e ripetute violazioni alle disposizioni previste da norme legislative e regolamentari in materia tributaria, ovvero quando risultino inosservati le prescrizioni e gli obblighi posti dall'Amministrazione finanziaria per l'esercizio dell'attività di assistenza. ».

15. All'articolo 2403, primo comma, del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Valuta altresì l'adeguatezza delle procedure utilizzate dalla società per rispettare le disposizioni fiscali e controlla, con metodo a campione, la effettiva applicazione delle medesime. ».

16. Al decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, le parole: « e dell'ammenda da lire dieci milioni a lire venti milioni » sono sostituite dalle seguenti: « e dell'ammenda da 10.000 euro a 20.000 euro »; nonché le parole: « o dell'ammenda fino a lire cinque milioni » sono sostituite dalle seguenti: « o dell'ammenda fino a 7.500 euro »;

b) all'articolo 1, comma 2, le parole: « e dell'ammenda da lire dieci milioni a lire venti milioni » sono sostituite dalle seguenti: « e dell'ammenda da 10.000 euro a 20.000 euro »;

c) all'articolo 1, comma 3, le parole: « o dell'ammenda fino a lire quattro milioni » sono sostituite dalle seguenti: « o dell'ammenda fino a 6.000 euro »;

d) all'articolo 1, comma 6, le parole: « o con l'ammenda fino a lire quattro milioni » sono sostituite dalle seguenti: « o con l'ammenda fino a 6.000 euro », nonché le parole: « con l'ammenda da lire 200.000 a un milione » sono sostituite dalle altre: « con l'ammenda da cento euro a 1.500 euro »;

e) all'articolo 2, comma 1, le parole: « o con l'ammenda fino a lire cinque

milioni » sono sostituite dalle seguenti: « o con l'ammenda fino a 7.500 euro »;

f) all'articolo 2, comma 2, le parole: « o con l'ammenda fino a lire sei milioni » sono sostituite dalle seguenti: « o con l'ammenda fino a 9.000 euro »;

g) all'articolo 2, comma 3, le parole: « e con la multa da lire tre milioni a lire cinque milioni » sono sostituite dalle seguenti: « e con la multa da 4.500 euro a 7.500 euro »; nonché le parole: « o dell'ammenda fino a lire sei milioni » sono sostituite dalle altre: « o dell'ammenda fino a 9.000 euro »;

h) all'articolo 3, secondo comma, le parole: « o con l'ammenda fino a lire due milioni » sono sostituite dalle seguenti: « o con l'ammenda fino a 3.000 euro »;

i) all'articolo 4, comma 1, le parole: « e con la multa da cinque a dieci milioni di lire » sono sostituite dalle seguenti: « e con la multa da 7.500 a 15.000 euro »;

l) all'articolo 4, comma 2, le parole: « o della multa fino a lire cinque milioni » sono sostituite dalle seguenti: « o della multa fino a 7.500 euro ».

17. L'articolo 47 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, è abrogato.

18. All'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, la lettera i) è sostituita dalla seguente: « i) gli iscritti negli albi professionali degli avvocati, procuratori legali, notai, commercialisti, ragionieri e periti commerciali, o gli iscritti nei ruoli o elenchi istituiti presso le direzioni regionali delle entrate di cui all'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, che esercitano, in qualsiasi forma, attività di consulenza, assistenza e rappresentanza dei contribuenti; ».

19. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il Servizio ispettivo di sicurezza (SIS), posto alle dipendenze del Ministro dell'economia e delle finanze. Il SIS esercita le funzioni indicate all'articolo 12.

20. Il SIS si articola in uffici ed è costituito da un direttore e da dieci componenti.

21. Il direttore è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, ed è scelto tra i magistrati ordinari con qualifica non inferiore a magistrato di Cassazione e con effettivo esercizio di tale funzione per almeno tre anni, o tra magistrati amministrativi, contabili e militari, con qualifica equiparata, o tra avvocati dello Stato in servizio da almeno dieci anni. Il direttore dura in carica un quinquennio, indipendentemente dai limiti di età previsti dagli ordinamenti di provenienza; l'incarico non è rinnovabile.

22. I componenti, che devono avere un'età non superiore a sessantacinque anni, sono nominati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e sono scelti tra magistrati ordinari, con qualifica non inferiore a consigliere di Corte di appello e con effettivo esercizio di tali funzioni per almeno tre anni, tra magistrati amministrativi, contabili e militari, con qualifica equiparata, tra avvocati e procuratori dello Stato in servizio da almeno cinque anni, tra dirigenti generali dell'Amministrazione finanziaria in numero non superiore ad una unità, tra ufficiali generali della Guardia di finanza in numero non superiore ad una unità, tra dirigenti del servizio ispettivo della Banca d'Italia e tra professori universitari ordinari. I componenti durano in carica cinque anni e sono preposti agli uffici. L'incarico non è rinnovabile. Il direttore e i componenti del SIS sono collocati fuori del ruolo organico dell'amministrazione di appartenenza.

23. Al SIS sono addetti non più di cento dipendenti, per un periodo non superiore a quattro anni, nominati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, scelti tra il personale dell'Amministrazione finanziaria e della Guardia di finanza.

24. L'indirizzo dell'attività del SIS compete al Ministro dell'economia e delle finanze, sentito un apposito Comitato composto dal direttore del SIS, dai capi degli uffici e dal segretario generale del

Ministero delle finanze che partecipa alle sedute senza diritto di voto. Il Comitato è presieduto dal direttore del SIS o da altro componente da lui delegato.

25. Ai componenti del Comitato con diritto di voto compete un compenso, articolato in una indennità in misura fissa e in un gettone di presenza il cui importo sarà determinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

26. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è determinato il contingente di personale, con qualifica non superiore alla sesta, per l'espletamento dei compiti di segreteria.

27. Al fine di verificare l'osservanza da parte degli appartenenti all'Amministrazione finanziaria, civili e militari, degli obblighi derivanti da norme di legge o regolamento, il SIS, su direttive generali del Ministro dell'Economia e delle finanze e secondo le modalità contenute nel regolamento di cui all'articolo 14, svolge le seguenti funzioni:

a) compie ispezioni presso gli organi centrali e periferici dell'Amministrazione finanziaria;

b) esegue indagini patrimoniali sui soggetti di cui al presente comma;

c) richiede alle amministrazioni pubbliche, all'amministrazione postale, alle banche, alle società di intermediazione mobiliare (SIM), alle società fiduciarie e agli altri intermediari finanziari di cui al decreto legislativo 2, 3 luglio 1996, n. 415, alle società di gestione di fondi comuni di investimento mobiliare, alle imprese ed enti assicurativi e alla società Monte Titoli SpA. di cui alla legge 19 giugno 1986, n. 289, copia della documentazione inerente i rapporti intrattenuti con i soggetti di cui al presente comma, nonché ogni altra notizia o informazione utile ai fini dello svolgimento delle indagini di cui alla lettera b). Le notizie e i dati richiesti, qualora non siano trasmessi entro i termini fissati, ovvero sussista motivo di ritenere che gli stessi siano infedeli o incompleti, possono essere acquisiti direttamente anche con perquisizioni e sequestri autorizzati dal

procuratore della Repubblica con le modalità di cui all'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni;

d) richiede informazioni o documenti all'autorità giudiziaria salvo il rispetto delle norme che disciplinano il segreto delle indagini;

e) può invitare qualsiasi altro soggetto a fornire notizie, informazioni e documenti utili ai fini degli accertamenti e delle indagini di cui alla lettera *b)*;

f) cura la tenuta e l'aggiornamento dell'anagrafe patrimoniale prevista all'articolo 13;

g) richiede agli organi dell'Amministrazione finanziaria, civili e militari, le verifiche e i controlli fiscali occorrenti ai fini delle indagini;

h) esegue ogni altra inchiesta o indagine patrimoniale o accertamento sul tenore di vita dei soggetti di cui al presente comma. Agli accessi, perquisizioni e sequestri si provvede con le modalità di cui alla lettera *c)*;

i) ove dalle indagini di cui al presente comma emergano fatti rilevanti ai fini delle responsabilità penale, amministrativo-contabile, o comunque relative al corretto adempimento degli obblighi di servizio e dei doveri di ufficio, ne dà tempestiva comunicazione agli organi di rispettiva competenza;

l) acquisisce le comunicazioni che l'Amministrazione finanziaria è tenuta ad effettuare tempestivamente al SIS medesimo, con riferimento all'inizio di procedimenti disciplinari o all'invio di segnalazioni all'autorità giudiziaria relativi ai propri dipendenti. Le informazioni, i documenti e gli elementi acquisiti dal SIS nel corso delle indagini si considerano a tutti gli effetti attività istruttoria del procedimento disciplinare instaurato nei confronti del dipendente, secondo i rispettivi ordinamenti.

28. Le indagini patrimoniali possono essere estese, previa autorizzazione del procuratore della Repubblica del luogo di residenza o di sede, ai prossimi congiunti dei dipendenti dell'amministrazione finanziaria, nonché a terzi, persone fisiche o giuridiche, imprese ed enti rispetto ai quali vi siano specifici elementi per ritenere che agiscano come prestanome dei suddetti dipendenti. Per prossimi congiunti si intendono quelli indicati nell'articolo 307, ultimo comma, del codice penale.

29. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai componenti togati e non togati delle commissioni tributarie, nonché ai soggetti che partecipano a comitati, organi consultivi e a qualsiasi altro organo collegiale dell'Amministrazione finanziaria ancorché non appartenenti a quest'ultima.

30. Gli accertamenti, le indagini e gli atti acquisiti sono coperti da segreto di ufficio. Le relative attività debbono essere specificamente verbalizzate.

31. I procedimenti di accertamento e di ispezione posti in essere dagli appartenenti al SIS si svolgono in osservanza dei principi e delle regole stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, con esclusione dell'avviso di procedimento.

32. Le disposizioni di cui al presente articolo, nonché quelle di cui all'articolo 13, si applicano a tutti gli appartenenti al SIS. In attesa dell'emanazione di un sistema di controllo esteso a tutti i dipendenti dell'amministrazione statale, su richiesta del Ministro competente, il SIS può estendere la sua attività anche nei confronti di dipendenti di alte amministrazioni.

33. Presso il SIS è costituita l'anagrafe patrimoniale dei soggetti indicati nei commi 1 e 3 dell'articolo 12.

34. I soggetti di cui al comma 1 debbono comunicare ogni due anni e per iscritto al SIS i dati e le notizie stabilite con il regolamento di cui all'articolo 14, indicativi della situazione patrimoniale delle disponibilità del nucleo familiare nonché i dati relativi all'esercizio da parte

di coniugi non separati e figli conviventi, anche per il tramite di società ed enti, di attività di consulenza e assistenza fiscale e tributaria e di servizi a queste collegati.

35. Con il regolamento di cui all'articolo 14 sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, la cui mancata osservanza costituisce grave contrasto con i doveri di fedeltà del dipendente secondo le disposizioni dell'ordinamento di appartenenza.

36. Il SIS acquisisce elementi, dati, informazioni e notizie, anche attraverso il sistema informativo dell'anagrafe tributaria e della Guardia di finanza, nonché gli altri sistemi informativi ad essi connessi, in base alla normativa vigente ed aggiorna le posizioni dell'anagrafe patrimoniale.

37. Con il regolamento di cui all'articolo 14 sono dettate le modalità di accesso ai sistemi informativi, nonché le modalità procedurali per garantire la riservatezza degli accessi ai sistemi da parte del solo direttore del SIS e degli addetti alle attività di cui al comma 5 dell'articolo 11. Restano ferme le disposizioni normative relative al trattamento dei dati personali.

38. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 sono dettate le disposizioni necessarie per l'applicazione degli articoli 11, 12 e 13 ».

Compensazione n. 3

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

(Modifica delle aliquote IRAP stabilite per banche, assicurazioni e gli altri enti e società finanziarie).

1. All'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, dopo il comma 1 è inserito il seguente: « 1-bis. Per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 l'imposta è determinata applicando al valore della produzione netta l'aliquota del 6,5 per cento ».

2. Al comma 1 dell'articolo 16 del citato decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, le parole: « nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45 » sono sostituite dalle seguenti: « nonché dal comma 1 dell'articolo 45 ».

3. Il comma 2 dell'articolo 45 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 è soppresso.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Compensazione n. 4

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

(Norme di carattere antielusivo).

1. All'articolo 37-bis, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente: « f-bis) pattuizioni intercorse tra società collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, aventi ad oggetto il pagamento di somme a titolo di clausola penale, multa, caparra confirmatoria o penitenziale ».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 10 gennaio 2003.

Compensazione n. 5

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

1. A decorrere dall'anno 2003 si autorizza l'effettuazione di lotterie nazionali fino ad un massimo di sei ogni anno, nonché di una lotteria internazionale.

2. Ad ogni lotteria possono essere abbinata non più di due manifestazioni aventi rilevanza nazionale.

3. Le lotterie di cui al comma 1 sono individuate tenendo conto della rilevanza nazionale od internazionale, del collega-

mento con fatti e rievocazioni storici, artistici, culturali e sportivi, della validità, della finalità e della continuità nel tempo dell'avvenimento abbinato. I predetti avvenimenti devono consistere in eventi conosciuti al grande pubblico su tutto il territorio nazionale, con esperienza organizzativa decennale, e preferibilmente eventi guida, a cui affiancare altre manifestazioni di grande interesse. Nell'individuazione delle lotterie si deve osservare una equilibrata ripartizione geografica e garantire un avvicendamento, tale da garantire l'abbinamento con ogni tipo di manifestazioni culturali, storiche, artistiche, sportive, purché aventi i requisiti sopra indicati.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze delle finanze, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, che devono esprimersi entro trenta giorni dalla richiesta, sono individuate le manifestazioni cui collegare le lotterie di cui all'articolo 1. Il decreto ha validità triennale, è emanato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ed ha effetto a decorrere dall'anno successivo a quello di emanazione.

5. Gli utili di ciascuna lotteria sono versati all'entrata del bilancio dello Stato.

6. Per le lotterie abbinate a manifestazioni organizzate dai comuni, un terzo degli utili è devoluto ai comuni stessi, con l'obbligo dell'utilizzo per il perseguimento di finalità educative, culturali, di conservazione e recupero del patrimonio artistico, culturale ed ambientale, di potenziamento delle strutture turistiche e sportive e di valorizzazione della manifestazione collegata.

7. Le entrate di cui al comma 2 sono iscritte in apposito capitolo di bilancio del comune ed il loro utilizzo, secondo le finalità indicate nello stesso comma 2, è documentato in un allegato al bilancio.

8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, è stabilita la destinazione degli utili, limitatamente ad un terzo degli utili stessi, per le lotterie abbinate a manifestazioni organizzate da soggetti diversi dai comuni, secondo le finalità indicate nel comma 2. Il Ministro dell'econo-

mia è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le variazioni di bilancio eventualmente occorrenti.

9. I biglietti della lotteria possono essere venduti anche all'estero, nel rispetto delle norme vigenti nei singoli Stati e in conformità alle disposizioni definite dal Ministro dell'economia di concerto con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro per le politiche comunitarie.

10. I comuni provvedono all'organizzazione delle manifestazioni di cui all'articolo 2 direttamente ovvero attraverso appositi organismi operanti sotto il loro controllo e sono responsabili del perseguimento delle finalità di cui allo stesso articolo 2. La mancata realizzazione di tali finalità entro i tre anni successivi alla messa a disposizione dei fondi comporta, salvo ritardi determinati da cause di forza maggiore, debitamente documentate, il versamento delle somme al bilancio dello Stato.

11. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti, anno per anno, il prezzo del biglietto, la data, le modalità di estrazione dei premi, nonché la nomina del funzionario incaricato della redazione del verbale di estrazione e di abbinamento.

12. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad istituire anche per le lotterie nazionali, in sostituzione della cartolina, un biglietto che contenga un meccanismo assimilabile a quello dell'estrazione istantanea.

13. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a costituire una struttura distributiva che garantisca la più ampia diffusione dei biglietti nell'intero territorio nazionale, anche mediante il coinvolgimento delle agenzie di distribuzione dei giornali.

Compensazione n. 6

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 466, dopo il comma 1 è aggiunto

il seguente: « 1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle società i cui titoli di partecipazione sono ammessi alle quotazioni dei mercati regolamentati aventi patrimonio netto superiore a 200 milioni di euro, così come risulta dal bilancio dell'esercizio precedente a quello di riferimento. »

Compensazione n. 7

All'articolo 50, apportare le seguenti modificazioni:

alla tabella A, ridurre del 33 per cento per gli anni 2004 e 2005 gli importi di tutte le rubriche, al netto delle regolazioni debitorie;

alla tabella B, ridurre del 20 per cento, per ciascuno degli anni del triennio 2003-2005, gli importi di tutte le rubriche;

alla tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, sopprimere la voce: Legge n. 468 del 1978 – Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio, Articolo 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente;

alla tabella C, ridurre del 20 per cento, per ciascuno degli anni del triennio 2003-2005, gli importi di tutte le restanti voci;

alla tabella D, ridurre del 20 per cento, per ciascuno degli anni del triennio 2003-2005, gli importi di tutte le voci.

Compensazione n. 8

Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

ART. 50-bis

1. Gli interventi a favore di imprese a carico del bilancio dello Stato per il triennio 2003-2005 sono ridotti di complessivi

2 milioni di euro per ciascun anno, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.

Compensazione n. 9

Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

ART. 50-bis

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei generi soggetti a monopolio fiscale ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 285, e successive modificazioni, anche in applicazione della direttiva 1999/81/CE. Contemporaneamente alla indicata variazione tariffaria, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, può disporre la variazione della struttura dell'accisa sulle sigarette di cui all'articolo 6 della legge 7 marzo 1985, n. 76. Le predette disposizioni devono assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 1,5 milioni di euro, in ragione annua.

Compensazione n. 10

Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

ART. 50-bis

1. Le deduzioni per spese mediche previste dall'articolo 10, comma 1, lettera e), del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, non si applicano per i redditi superiori ai 10.329 euro annui.

Compensazione n. 11

Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

ART. 50-bis

1. Con provvedimenti amministrativi adottati in attuazione dell'articolo 16,

comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133, con particolare riferimento alla corresponsione dell'aggio per la raccolta del gioco del lotto, sono assicurate maggiori entrate pari a 1,5 milioni di euro a partire dal 2003.

Compensazione n. 12

Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

ART. 50-bis

1. Gli stanziamenti delle unità previsionali di base della spesa del bilancio dello Stato e delle aziende autonome per l'anno 2003, e relative proiezioni per gli esercizi successivi, sono ridotti, per la parte di competenza e di cassa, fino alla concorrenza dello stanziamento di ciascun capitolo, di una somma equivalente all'importo dei residui accertati alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, al netto delle spese per le quali sia stato emanato, entro la medesima data, atto di impegno. La riduzione non si applica ai capitoli di spesa corrente destinati a far fronte a spesa di carattere obbligatorio o la cui entità è definita con atto avente forza di legge.

Compensazione n. 13

Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

ART. 50-bis.

1. Gli articoli 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

Compensazione n. 14

All'articolo 11, comma 1, lettera a), sostituire le parole: 4 per cento con le seguenti: 5,5 per cento.

Compensazione n. 15

Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

ART. 50-bis.

1. Gli stanziamenti iscritti nelle unità previsionali di base del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2003 e le relative proiezioni per gli anni 2004 e 2005 concernenti le spese classificate « Consumi intermedi » sono ridotti del 5 per cento per ciascun anno, con esclusione di quelli relativi ed accordi internazionali, ad intese con confessioni religiose, a regolazioni contabili, a garanzie assunte dallo Stato nonché di quelli aventi natura obbligatoria.

Compensazione n. 16

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO DEMOCRATICI DI SINISTRA-L'ULIVO

All'articolo 11, comma 1, lettera a), sostituire le parole: la somma da versare è pari al 4 per cento dell'importo dichiarato con le seguenti: la somma da versare è pari al 6 per cento dell'importo dichiarato.

Compensazione n. 1

Dopo l'articolo 45, inserire il seguente:

ART. 45-bis.

(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni).

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

Compensazione n. 2

All'articolo 50, tabella A, sopprimere gli importi relativi a tutte le rubriche, con l'esclusione di quelli relativi al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e di quelli finalizzati alle regolazioni debitorie.

Compensazione n. 3

All'articolo 50, tabella B, sopprimere gli importi relativi a tutte le rubriche, con l'esclusione di quelli finalizzati alle regolazioni debitorie.

Compensazione n. 4

All'articolo 50, tabella C, ridurre gli importi relativi a tutte le voci in misura pari al 5 per cento.

Compensazione n. 5

Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

ART. 50-bis.

(Istituzione di una imposta sulle transazioni valutarie).

1. È istituita una imposta di bollo sulle transazioni valutarie in contanti e a termine, la cui aliquota è pari allo 0,01 per cento del valore delle transazioni effettuate.

2. Dall'imposta di cui al comma 1 sono esenti le operazioni relative a:

a) transazioni tra governi e organizzazioni internazionali;

b) transazioni intracomunitarie;

c) esportazione od importazione di beni e servizi;

d) transazioni che interessano partecipazioni qualificate all'estero di imprese nazionali;

e) operazioni di cambio realizzate da persone fisiche il cui ammontare è inferiore a 77.500 euro.

3. Il Governo è impegnato a promuovere un'azione dell'Unione europea per conseguire i necessari accordi internazionali, al fine di estendere ai Paesi nei quali sono ubicati i mercati finanziari più importanti l'adozione dell'imposta di cui al presente articolo.

4. Il 50 per cento del gettito derivante dall'imposta di cui al comma 1 è finalizzata ad assicurare maggiori risorse alla cooperazione allo sviluppo, ad annullare i crediti che lo Stato italiano vanta nei confronti dei paesi a più basso reddito e maggiormente indebitati ed a contribuire alla lotta alla povertà su scala mondiale.

5. Per le transazioni valutarie con Stati o territori con regimi fiscali privilegiati l'aliquota dell'imposta sulle transazioni valutarie è pari a dieci volte l'aliquota di cui al comma 1 del presente articolo.

6. Ai fini dell'applicazione del comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce:

a) l'ambito di applicazione dell'imposta sulle transazioni valutarie, da e verso l'estero, di valori, titoli o strumenti finanziari comunque denominati;

b) le modalità di riscossione del tributo da parte degli intermediari finanziari, degli istituti di credito e di tutti i soggetti abilitati a porre in essere transazioni valutarie;

c) il coordinamento della disciplina dell'imposta di cui al comma 1 con le norme del diritto comunitario, nonché l'armonizzazione ditale imposta con gli accordi stipulati dal Governo italiano con altri Paesi per evitare la doppia imposizione;

d) la destinazione del 50 per cento del gettito derivante dall'imposta, secondo quanto indicato dal comma 4.

Compensazione n. 6

Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

ART. 50-bis.

(Accise sul tabacco).

1. L'aliquota delle accise sul tabacco è elevata al 60 per cento.

Compensazione n. 7

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO MISTO-SOCIALISTI DEMOCRATICI ITALIANI

All'articolo 50, tabella A, sopprimere gli importi relativi a tutte le rubriche, con esclusione di quelli relativi al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al netto di quelli per regolazioni debitorie.

Compensazione n. 1

All'articolo 50, tabella B, sopprimere gli importi relativi a tutte le rubriche.

Compensazione n. 2

All'articolo 50, tabella C, apportare le seguenti modificazioni:

alla rubrica Ministero dell'economia, voce Legge n. 468 del 1978 — Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio — Articolo 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente, *apportare le seguenti modificazioni:*

2003: — 460.851;

2004: — 460.851;

2005: — 460.851.

ridurre del 5 per cento gli importi relativi a tutte le restanti voci.

Compensazione n. 3

**COMPENSAZIONI
DEL GRUPPO
MISTO-VERDI L'ULIVO**

All'articolo 50, tabella A, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:

2003: — 20.000;

2004: — 13.333;

2005: — 10.000.

Compensazione n. 1

All'articolo 50, tabella B, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:

2003: — 20.000;

2004: — 13.333;

2005: — 10.000.

Compensazione n. 2

All'articolo 50, tabella A, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:

2003: — 200.000;

2004: — 133.333;

2005: — 100.000.

Compensazione n. 3

All'articolo 50, tabella B, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, apportate le seguenti modificazioni:

2003: — 200.000;

2004: — 133.333;

2005: — 100.000.

Compensazione n. 4

All'articolo 5, sopprimere il comma 2.

Compensazione n. 5

All'articolo 39, comma 2, primo periodo, le parole un miliardo di euro sostituire con le seguenti cento milioni di euro.

Compensazione n. 6

All'articolo 45, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. A decorrere dall'esercizio finanziario 2003, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono rideterminati gli aumenti intermedi delle aliquote delle accise sugli oli minerali, sul carbone, sul coke di petrolio, sull'« orimulsion », nonché sulle emissioni stabilizzate di cui all'articolo 24, comma 1, lettera d), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, occorrenti per il raggiungimento progressivo della misure delle aliquote decorrenti dal 10 gennaio 2005, ai sensi dell'allegato 1 annesso alla legge 448 del 1998.

Compensazione n. 7

All'articolo 45, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. L'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è abrogato.

Compensazione n. 8

All'articolo 45, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Alla tariffa di cui alla tabella 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, in materia di tasse sulle concessioni governative e successive modificazioni, l'importo annuale della tassa è fissato in 250 euro.

Compensazione n. 9

All'articolo 11, comma 1, lettera a), sostituire le parole: pari al 4 per cento dell'importo dichiarato con le seguenti pari al 6 per cento dell'importo dichiarato.

Compensazione n. 10

All'articolo 7, comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: 3.000 euro per le persone fisiche e 9.000 euro per gli altri soggetti, ridotti, rispettivamente a 1.000 euro ed a 3.000 euro con le seguenti: 4.000 euro per le persone fisiche e 10.000 euro per gli altri soggetti, ridotti, rispettivamente a 1.500 euro ed a 4.000 euro.

Conseguentemente, al medesimo, comma, quarto periodo, sostituire le parole: nella misura del 50 per cento con le seguenti: nella misura del 30 per cento.

Compensazione n. 11

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO RIFONDAZIONE COMUNISTA

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. 15-bis.

1. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.

2. La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione.

3. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.

Compensazione n. 1

Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

ART. 50-bis.

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole « nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45 » sono sostituite dalle seguenti: « e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro »;

b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso;

2. All'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: « fra il 3,5 ed il 4,5 » sono sostituite dalle seguenti: fra « il 3,5 e il 7,5 ».

Compensazione n. 2

Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

ART. 50-bis.

1. Le transazioni finanziarie tra soggetti individuali e collettivi residenti in Italia ed enti, istituzioni e soggetti residenti in Paesi al di fuori dell'Unione europea, sono assoggettate al versamento dello 0,05 per cento delle somme trasferite.

Compensazione n. 3

Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

ART. 50-bis.

1. Il comma 29 dell'articolo 17 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 è sostituito dal seguente: « 29. A decorrere dal 1° gennaio 2003 viene istituita una tassa

sulle emissioni di anidride solforosa (SO₂) e di ossidi da azoto (Nox). La tassa è dovuta nella misura di 516 euro per tonnellata/anno per anidride solforosa e di 516 euro per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione ».

Compensazione n. 4

Sopprimere l'articolo 4.

Compensazione n. 5

All'articolo 11, comma 1, lettera a), sostituire le parole: 4 per cento con le seguenti: 5,5 per cento.

Compensazione n. 6

Sopprimere l'articolo 29.

Compensazione n. 7

Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

ART. 50-bis.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2003, la tassa sui superalcolici è aumentata del 75 per cento.

Compensazione n. 8

Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

ART. 50-bis.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2003, l'accisa sul tabacco è aumentata del 40 per cento.

Compensazione n. 9

All'articolo 50, tabella A, ridurre gli importi relativi alle rubriche, al netto delle regolazioni debitorie, nella seguente misura:

2003: — 92 per cento;

2004: — 85 per cento;

2005: — 85 per cento;

Compensazione n. 10

All'articolo 50, tabella A, sopprimere tutti gli importi relativi alle rubriche per gli anni 2003, 2004 e 2005, ad esclusione di quelli finalizzati alle regolazioni debitorie.

Compensazione n. 11

All'articolo 50, tabella B, sopprimere gli importi relativi a tutte le rubriche.

Compensazione n. 12

Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

ART. 50-bis.

1. Gli interventi a favore di imprese a carico del bilancio dello Stato per il triennio 2003-2005 sono ridotti di complessivi 4,5 miliardi di euro per ciascun anno, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.

Compensazione n. 13

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*

